Parlamento europeo
2024-2029

Commissione giuridica

2022/0408(COD)

20.3.2025

***I
PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che armonizza taluni aspetti del diritto in materia di insolvenza
(COM(2022)0702 – C10-0410/2022 – 2022/0408(COD))

Commissione giuridica

Relatore: Emil Radev

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione
***	Procedura di approvazione
***I	Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II	Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
***III	Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 4

MOTIVAZIONE.....82

ALLEGATO: ENTITÀ O PERSONE DA CUI LA RELATRICE HA RICEVUTO CONTRIBUTI 84

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che armonizza taluni aspetti del diritto in materia di insolvenza
(COM(2022)0702 – C10-0410/2022 – 2022/0408(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2022)0702),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C10-0410/2022),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 60 del suo regolamento,

– visto il parere della commissione per i problemi economici e monetari,

– vista la relazione della commissione giuridica (A10-0000/2025),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. approva la sua dichiarazione allegata alla presente risoluzione;

3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

4. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 bis) Le norme minime previste dalla presente direttiva mirano a ravvicinare le normative in materia di insolvenza degli Stati membri, tenendo conto in particolare dei seguenti obiettivi: massimizzare la

certezza del diritto per quanto riguarda il valore delle imprese; migliorare l'efficienza delle procedure di insolvenza in termini di costi e di durata; migliorare la prevedibilità e l'equa distribuzione del valore tra i creditori; preservare l'attività e la redditività delle imprese.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) L'ambito di applicazione degli atti giuridici che potrebbero essere impugnati ai sensi delle norme sulle azioni revocatorie dovrebbe essere ***definito*** in modo ampio, al fine di includere qualsiasi comportamento umano avente effetti giuridici. Il principio della parità di trattamento dei creditori implica che gli atti giuridici debbano includere anche le omissioni, in quanto non fa alcuna differenza significativa se i creditori subiscano un pregiudizio a seguito di un'azione o dell'inazione della parte interessata. Ad esempio, non fa alcuna differenza se un debitore rinunci attivamente a un credito nei confronti del suo obbligato o se accetti passivamente che il credito si prescriva. Altri esempi di omissioni che possono essere oggetto di azioni revocatorie comprendono la mancata impugnazione di una sentenza o altra decisione sfavorevole di un organo giurisdizionale o di un'autorità pubblica o la mancata registrazione di un diritto di proprietà intellettuale. Per lo stesso motivo, le norme in materia di azioni revocatorie non dovrebbero essere limitate agli atti giuridici compiuti dal debitore, bensì includere anche gli atti giuridici compiuti dalla controparte o da terzi. D'altro canto,	(6) L'ambito di applicazione degli atti giuridici che potrebbero essere impugnati ai sensi delle norme sulle azioni revocatorie dovrebbe essere ***interpretato*** in modo ampio, al fine di includere qualsiasi comportamento umano avente effetti giuridici ***che sia pregiudizievole per la massa dei creditori***. Il principio della parità di trattamento dei creditori implica che gli atti giuridici debbano includere anche le omissioni, in quanto non fa alcuna differenza significativa se i creditori subiscano un pregiudizio a seguito di un'azione o dell'inazione della parte interessata. Ad esempio, non fa alcuna differenza se un debitore rinunci attivamente a un credito nei confronti del suo obbligato o se accetti passivamente che il credito si prescriva. Altri esempi di omissioni che possono essere oggetto di azioni revocatorie comprendono la mancata impugnazione di una sentenza o altra decisione sfavorevole di un organo giurisdizionale o di un'autorità pubblica o la mancata registrazione di un diritto di proprietà intellettuale. Per lo stesso motivo, le norme in materia di azioni revocatorie non dovrebbero essere limitate agli atti giuridici compiuti dal debitore, bensì includere anche gli atti giuridici compiuti

dovrebbero essere soggetti alle norme in materia di azioni revocatorie solo gli atti giuridici pregiudizievoli per la massa dei creditori.	dalla controparte ***del debitore*** o da terzi. D'altro canto, dovrebbero essere soggetti alle norme in materia di azioni revocatorie solo gli atti giuridici pregiudizievoli per la massa dei creditori.
	Or. en

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Nel contesto delle azioni revocatorie, si dovrebbe operare una distinzione tra gli atti giuridici in cui il credito della controparte era esigibile ed esecutivo ed è stato soddisfatto nel modo dovuto (coperture congrue) e quelli la cui esecuzione non era pienamente conforme al credito vantato dal creditore (coperture non congrue). Le coperture non congrue comprendono in particolare i pagamenti anticipati, la soddisfazione con mezzi di pagamento insoliti, la successiva costituzione di una garanzia su un credito sino a quel momento non garantito che non era già stata concordata nel contratto di debito originario, la concessione di un diritto di recesso straordinario o altre modifiche non previste dal contratto sottostante, la rinuncia a difese legali o obiezioni giuridiche o il riconoscimento di debiti contestabili. Nel caso di coperture congrue, le preferenze come motivo di annullamento possono essere invocate solo se il creditore dell'atto giuridico ***che può essere dichiarato*** nullo sapeva ***o avrebbe dovuto sapere***, al momento dell'operazione, che il debitore era insolvente.	(8) Nel contesto delle azioni revocatorie, si dovrebbe operare una distinzione tra gli atti giuridici in cui il credito della controparte era esigibile ed esecutivo ed è stato soddisfatto nel modo dovuto (coperture congrue) e quelli la cui esecuzione non era pienamente conforme al credito vantato dal creditore (coperture non congrue). Le coperture non congrue comprendono in particolare i pagamenti anticipati, la soddisfazione con mezzi di pagamento insoliti, la successiva costituzione di una garanzia su un credito sino a quel momento non garantito che non era già stata concordata nel contratto di debito originario, la concessione di un diritto di recesso straordinario o altre modifiche non previste dal contratto sottostante, la rinuncia a difese legali o obiezioni giuridiche o il riconoscimento di debiti contestabili. Nel caso di coperture congrue, le preferenze come motivo di annullamento possono essere invocate solo se il creditore dell'atto giuridico nullo***, annullabile o inopponibile*** sapeva, al momento dell'operazione, che il debitore era insolvente.
	Or. en

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Talune coperture congrue, vale a dire gli atti giuridici compiuti direttamente a beneficio ***della massa fallimentare*** a fronte di un equo corrispettivo, dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione degli atti giuridici ***che possono essere dichiarati*** nulli. Tali atti giuridici mirano a sostenere l'ordinaria attività quotidiana dell'impresa del debitore. Gli atti giuridici che rientrano in questa eccezione dovrebbero avere una base contrattuale e richiedere lo scambio diretto delle prestazioni reciproche, ma non necessariamente uno scambio simultaneo di prestazioni, in quanto in alcuni casi le circostanze concrete possono comportare inevitabili ritardi. Tuttavia tale esclusione non dovrebbe riguardare la concessione di crediti. Inoltre le prestazioni e le controprestazioni nell'ambito di tali atti giuridici dovrebbero essere di valore equivalente. Allo stesso tempo le controprestazioni dovrebbero andare a beneficio ***della massa fallimentare*** e non di terzi. Tale ***eccezione*** dovrebbe riguardare in particolare il rapido pagamento delle merci, dei salari o delle tariffe per i servizi, in particolare dei consulenti giuridici o economici; il pagamento in contanti o tramite carta di beni necessari per l'attività quotidiana del debitore; la fornitura di beni, prodotti o servizi con pagamento a ricevimento fattura; la creazione di un diritto di garanzia a fronte dell'erogazione del prestito; il pagamento tempestivo di diritti a favore della pubblica amministrazione a titolo oneroso (ad esempio, l'ammissione a terreni pubblici o istituzioni pubbliche).	(9) Talune coperture congrue, vale a dire gli atti giuridici compiuti direttamente a beneficio ***dei beni del debitore*** a fronte di un equo corrispettivo, dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione degli atti giuridici nulli***, annullabili o inopponibili***. Tali atti giuridici mirano a sostenere l'ordinaria attività quotidiana dell'impresa del debitore. Gli atti giuridici che rientrano in questa eccezione dovrebbero avere una base contrattuale e richiedere lo scambio diretto delle prestazioni reciproche, ma non necessariamente uno scambio simultaneo di prestazioni, in quanto in alcuni casi le circostanze concrete possono comportare inevitabili ritardi. Tuttavia tale esclusione non dovrebbe riguardare la concessione di crediti. Inoltre le prestazioni e le controprestazioni nell'ambito di tali atti giuridici dovrebbero essere di valore equivalente. Allo stesso tempo le controprestazioni dovrebbero andare a beneficio ***del debitore*** e non di terzi. Tale ***esclusione*** dovrebbe riguardare in particolare il rapido pagamento delle merci, dei salari o delle tariffe per i servizi, in particolare dei consulenti giuridici o economici; il pagamento in contanti o tramite carta di beni necessari per l'attività quotidiana del debitore; la fornitura di beni, prodotti o servizi con pagamento a ricevimento fattura; la creazione di un diritto di garanzia a fronte dell'erogazione del prestito; il pagamento tempestivo di diritti a favore della pubblica amministrazione a titolo oneroso (ad esempio, l'ammissione a terreni pubblici o istituzioni pubbliche).

Or. en

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) I finanziamenti nuovi o temporanei forniti durante un tentativo di ristrutturazione, anche nel corso di una procedura preventiva di insolvenza ai sensi del titolo II della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio[33], dovrebbero essere tutelati nelle successive procedure di insolvenza. Di conseguenza le azioni revocatorie basate su preferenze non dovrebbero essere consentite nei confronti dei pagamenti o delle costituzioni di garanzie a favore dei fornitori di tali finanziamenti nuovi o temporanei, se tali pagamenti o costituzioni di garanzie sono effettuati conformemente alle richieste dei fornitori. Tali pagamenti o costituzioni di garanzie dovrebbero pertanto essere considerati atti giuridici compiuti direttamente a beneficio della massa fallimentare a fronte di un equo corrispettivo.	(10) I finanziamenti nuovi o ***i finanziamenti*** temporanei forniti durante un tentativo di ristrutturazione, anche nel corso di una procedura preventiva di insolvenza ai sensi del titolo II della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio[33], dovrebbero essere tutelati nelle successive procedure di insolvenza. Di conseguenza le azioni revocatorie basate su preferenze non dovrebbero essere consentite nei confronti dei pagamenti o delle costituzioni di garanzie a favore dei fornitori di tali finanziamenti nuovi o temporanei, se tali pagamenti o costituzioni di garanzie sono effettuati conformemente alle richieste dei fornitori. Tali pagamenti o costituzioni di garanzie dovrebbero pertanto essere considerati atti giuridici compiuti direttamente a beneficio della massa fallimentare a fronte di un equo corrispettivo.
[33] Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza) (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 18).	[33] Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza) (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 18).

Or. en

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) La principale conseguenza della ***dichiarazione di*** nullità di un atto giuridico nell'ambito di una procedura revocatoria è l'obbligo per la parte che beneficia dell'atto giuridico ***dichiarato*** nullo di risarcire la massa fallimentare per il pregiudizio arrecato da tale atto giuridico. Il risarcimento dovrebbe comprendere gli emolumenti, se del caso, e gli interessi, conformemente al diritto civile ***generale*** applicabile. Il risarcimento implica il pagamento di una somma equivalente al valore della prestazione ricevuta se questa non può essere restituita in natura alla massa fallimentare.	(11) La principale conseguenza della nullità***, dell'annullamento o dell'inopponibilità*** di un atto giuridico nell'ambito di una procedura revocatoria è l'obbligo per la parte che beneficia dell'atto giuridico nullo***, annullabile o inopponibile*** di risarcire la massa fallimentare per il pregiudizio arrecato da tale atto giuridico. Il risarcimento dovrebbe comprendere gli emolumenti, se del caso, e gli interessi, conformemente al diritto civile applicabile. Il risarcimento implica il pagamento di una somma equivalente al valore della prestazione ricevuta se questa non può essere restituita in natura alla massa fallimentare. ***Dovrebbe essere possibile avviare azioni revocatorie contro i successori a titolo particolare del debitore se questi ultimi hanno acquisito il bene a titolo gratuito o a fronte di un corrispettivo manifestamente inadeguato o se erano a conoscenza delle circostanze su cui si fondano le azioni revocatorie.***

Or. en

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Le parti strettamente correlate al debitore, come i parenti nel caso di un debitore persona fisica o le persone che svolgono ruoli decisivi in relazione a un debitore persona giuridica, godono generalmente di un vantaggio in termini di informazioni sulla situazione finanziaria	(12) Le parti strettamente correlate al debitore, come i parenti nel caso di un debitore persona fisica o le persone che svolgono ruoli decisivi in relazione a un debitore persona giuridica, godono generalmente di un vantaggio in termini di informazioni sulla situazione finanziaria

del debitore. Al fine di prevenire comportamenti abusivi, è opportuno stabilire misure di salvaguardia supplementari. Di conseguenza, nel contesto delle azioni revocatorie, quando la controparte coinvolta nell'atto giuridico ***che può essere dichiarato*** nullo è una parte strettamente correlata al debitore dovrebbero essere introdotte presunzioni legali relative alla conoscenza delle circostanze su cui si basavano le condizioni per l'azione revocatoria. Tali presunzioni dovrebbero essere confutabili e dovrebbero mirare a invertire l'onere della prova a beneficio della massa fallimentare.	del debitore. Al fine di prevenire comportamenti abusivi, è opportuno stabilire misure di salvaguardia supplementari. Di conseguenza, nel contesto delle azioni revocatorie, quando la controparte coinvolta nell'atto giuridico nullo***, annullabile o inopponibile*** è una parte strettamente correlata al debitore dovrebbero essere introdotte presunzioni legali relative alla conoscenza delle circostanze su cui si basavano le condizioni per l'azione revocatoria. Tali presunzioni dovrebbero essere confutabili e dovrebbero mirare a invertire l'onere della prova a beneficio della massa fallimentare.

Or. en

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Migliorare ***le possibilità*** degli amministratori delle procedure di insolvenza di individuare e rintracciare i beni appartenenti alla massa fallimentare è essenziale per massimizzare il valore della stessa. Nell'esercizio delle loro funzioni, gli amministratori delle procedure di insolvenza possono già accedere alle informazioni contenute nei registri di dati pubblici, istituiti in parte dal diritto dell'Unione e interconnessi a livello europeo, quali il sistema di interconnessione dei registri delle imprese (BRIS), il sistema di interconnessione dei registri fallimentari (IRI) o il sistema di interconnessione dei registri dei titolari effettivi (BORIS). Spesso l'accesso alle informazioni contenute nelle banche dati pubbliche non è tuttavia sufficiente per individuare e rintracciare importanti beni che rientrano o dovrebbero rientrare nel perimetro della massa fallimentare. In	(13) Migliorare ***i mezzi a disposizione*** degli amministratori delle procedure di insolvenza ***al fine*** di individuare e rintracciare i beni appartenenti alla massa fallimentare***, tra cui i beni oggetto di azioni revocatorie,*** è essenziale per massimizzare il valore della stessa. Nell'esercizio delle loro funzioni, gli amministratori delle procedure di insolvenza possono già accedere alle informazioni contenute nei registri di dati pubblici, istituiti in parte dal diritto dell'Unione e interconnessi a livello europeo, quali il sistema di interconnessione dei registri delle imprese (BRIS), il sistema di interconnessione dei registri fallimentari (IRI) o il sistema di interconnessione dei registri dei titolari effettivi (BORIS). Spesso l'accesso alle informazioni contenute nelle banche dati pubbliche non è tuttavia sufficiente per individuare e rintracciare importanti beni

particolare, gli amministratori delle procedure di insolvenza incontrano difficoltà pratiche quando cercano di accedere ai registri delle attività situati ***all'estero***.	che rientrano o dovrebbero rientrare nel perimetro della massa fallimentare. In particolare, gli amministratori delle procedure di insolvenza incontrano difficoltà pratiche quando cercano di accedere ai registri delle attività situati ***in Stati membri diversi da quello in cui sono stati nominati***.

Or. en

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Un rapido accesso diretto ai registri ***centralizzati*** dei conti bancari ***o ai sistemi di reperimento dei dati*** è spesso indispensabile per massimizzare il valore della massa fallimentare. È pertanto opportuno stabilire norme che consentano l'accesso diretto alle informazioni contenute nei registri ***centralizzati*** dei conti bancari ***o nei sistemi di reperimento dei dati*** agli organi giurisdizionali ***competenti in materia di insolvenza*** designati degli Stati membri. Qualora uno Stato membro fornisca accesso alle informazioni sui conti bancari mediante un sistema elettronico centrale di reperimento dei dati, tale Stato membro dovrebbe garantire che l'autorità che gestisce i sistemi di reperimento trasmetta i risultati delle ricerche agli organi giurisdizionali designati in modo immediato e non filtrato.	(15) Un rapido accesso diretto ai registri dei conti bancari è spesso indispensabile per massimizzare il valore della massa fallimentare. È pertanto opportuno stabilire norme che consentano l'accesso diretto alle informazioni contenute nei registri dei conti bancari ***alle autorità o*** agli organi giurisdizionali designati degli Stati membri. Qualora uno Stato membro fornisca accesso alle informazioni sui conti bancari mediante un sistema elettronico centrale di reperimento dei dati, tale Stato membro dovrebbe garantire che l'autorità che gestisce i sistemi di reperimento trasmetta i risultati delle ricerche ***alle autorità amministrative o*** agli organi giurisdizionali designati in modo immediato e non filtrato.

Or. en

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Al fine di rispettare il diritto alla protezione dei dati personali e il diritto alla vita privata, l'accesso diretto e immediato ai registri dei conti bancari dovrebbe essere consentito ***solo*** agli organi giurisdizionali ***competenti in materia di insolvenza*** designati a tal fine dagli Stati membri. Gli amministratori delle procedure di insolvenza dovrebbero pertanto essere autorizzati ad accedere alle informazioni contenute nei registri dei conti bancari ***solo*** indirettamente, chiedendo agli organi giurisdizionali designati nel loro Stato membro di poter accedere ed effettuare le ricerche.	(16) Al fine di rispettare il diritto alla protezione dei dati personali e il diritto alla vita privata, l'accesso diretto e immediato ai registri dei conti bancari dovrebbe essere consentito ***alle autorità amministrative o*** agli organi giurisdizionali designati a tal fine dagli Stati membri. Gli amministratori delle procedure di insolvenza dovrebbero pertanto essere autorizzati ad accedere alle informazioni contenute nei registri dei conti bancari indirettamente, chiedendo ***alle autorità amministrative o*** agli organi giurisdizionali designati nel loro Stato membro di poter accedere ***ai registri dei conti bancari*** ed effettuare le ricerche. ***Gli Stati membri dovrebbero poter designare diversi organi giurisdizionali o autorità amministrative ai fini dell'accesso ai registri dei conti bancari a livello nazionale o transfrontaliero attraverso il sistema di interconnessione dei registri dei conti bancari (SIRCB) di cui alla direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio[1 bis]. Gli Stati membri dovrebbero inoltre poter stabilire che autorità o organi giurisdizionali diversi dalle autorità amministrative o dagli organi giurisdizionali designati a norma della presente direttiva verifichino le condizioni di accesso alle informazioni sui conti bancari e di consultazione delle stesse. L'accesso alle informazioni sui conti bancari dovrebbe essere concesso solo caso per caso, se necessario per specifiche procedure di insolvenza, al fine di individuare e rintracciare i beni appartenenti alla massa fallimentare nonché i beni oggetto di azioni revocatorie. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia poter adottare o mantenere norme nazionali che consentano agli amministratori delle procedure di insolvenza di accedere direttamente ai registri dei conti bancari e consultarli con o senza autorizzazione giudiziaria. Qualora gli amministratori delle***

procedure di insolvenza siano autorizzati ad accedere direttamente ai registri dei conti bancari e a consultarli, gli Stati membri non dovrebbero designare autorità amministrative o organi giurisdizionali ai fini dell'accesso ai propri registri e della loro consultazione.

---

[34] ***Direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849 (GU L, 2024/1640, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1640/oj)*** .

Or. en

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) La direttiva (UE) ***YYYY/XX del Parlamento europeo e del Consiglio[34] [OP: direttiva che sostituisce la direttiva 2015/849]*** prevede che i meccanismi centralizzati automatici siano interconnessi attraverso il ***punto di accesso unico dei registri dei conti bancari*** che sarà sviluppato e gestito dalla Commissione. In considerazione della crescente rilevanza dei casi di insolvenza con implicazioni transfrontaliere e dell'importanza delle informazioni finanziarie pertinenti al fine di massimizzare il valore della massa fallimentare nelle procedure di insolvenza, gli organi giurisdizionali ***nazionali*** designati ***che sono competenti in materia***	(17) La direttiva (UE) ***2024/1640*** prevede che i meccanismi centralizzati automatici***, come i registri centrali o sistemi elettronici centrali di reperimento dei dati,*** siano interconnessi attraverso il ***SIRCB*** che sarà sviluppato e gestito dalla Commissione. In considerazione della crescente rilevanza dei casi di insolvenza con implicazioni transfrontaliere e dell'importanza delle informazioni finanziarie pertinenti al fine di massimizzare il valore della massa fallimentare nelle procedure di insolvenza, ***le autorità amministrative*** o gli organi giurisdizionali designati dovrebbero poter accedere ai registri dei conti bancari di altri

di insolvenza dovrebbero poter accedere ***direttamente*** ai registri ***centralizzati*** dei conti bancari di altri Stati membri e consultarli attraverso il ***punto di accesso unico dei registri dei conti bancari istituito a norma della direttiva (UE) YYYY/XX [OP: direttiva che sostituisce la direttiva 2015/849]***.*

Stati membri e consultarli ***direttamente*** attraverso il ***SIRCB***.

---

[34] ***GU [...] del [...], pag. [...]***

Or. en

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(17 bis) L'accesso delle autorità amministrative o degli organi giurisdizionali designati a norma della presente direttiva alle informazioni sui conti bancari a livello transfrontaliero attraverso il SIRCB si basa sulla fiducia reciproca tra gli Stati membri derivante dal rispetto dei diritti fondamentali e dei principi riconosciuti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea (TUE) e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"), nonché dei diritti e dei principi fondamentali sanciti dal diritto internazionale e dagli accordi internazionali di cui l'Unione o tutti gli Stati membri sono parte, compresa la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri, nei rispettivi ambiti di applicazione. La facoltà di accedere alle informazioni sui conti bancari e di consultarle attraverso il SIRCB a norma della presente direttiva dovrebbe essere esercitata nel rispetto delle norme dell'Unione e nazionali, nonché delle

garanzie procedurali nazionali in materia di protezione dei dati personali.

Or. en

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) La direttiva (UE) ***2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio***[35] garantisce che le persone ***in grado di dimostrare*** un legittimo interesse abbiano accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva ***dei trust e di altri tipi di istituti giuridici*** conformemente alle norme in materia di protezione dei dati. ***Tali persone hanno*** accesso ***alle*** informazioni ***sul*** nome, ***sul*** mese e anno di nascita, ***sul*** paese di residenza e ***sulla*** cittadinanza del titolare effettivo così come ***sulla*** natura ed entità dell'interesse beneficiario detenuto. ***È essenziale che gli amministratori delle procedure di insolvenza possano accedere rapidamente e facilmente a tale insieme di informazioni per l'esercizio dei loro compiti di rintracciamento dei beni nel contesto delle procedure di insolvenza in corso. È pertanto necessario chiarire che in tal caso l'accesso da parte degli amministratori delle procedure di insolvenza costituisce un legittimo interesse.*** Allo stesso tempo, la portata dei dati direttamente accessibili agli amministratori delle procedure di insolvenza ***non dovrebbe*** essere più ampia di quella dei dati accessibili alle altre parti aventi un legittimo interesse.	(19) La direttiva (UE) ***2024/1640*** garantisce che le persone ***con*** un legittimo interesse abbiano accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva conformemente alle norme in materia di protezione dei dati. ***Al fine di rintracciare i beni nel contesto di una procedura di insolvenza in corso, agli amministratori delle procedure di insolvenza dovrebbe essere consentito l'***accesso ***tempestivo a determinate categorie di*** informazioni ***sulla titolarità effettiva, come il*** nome, ***il*** mese e ***l'***anno di nascita, ***il*** paese di residenza e ***la*** cittadinanza del titolare effettivo così come ***la*** natura ed entità dell'interesse beneficiario detenuto. Allo stesso tempo, la portata dei dati direttamente accessibili agli amministratori delle procedure di insolvenza ***potrebbe*** essere più ampia di quella dei dati accessibili alle altre parti aventi un legittimo interesse.

[35] Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio

o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

Or. en

Emendamento 14

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) Per garantire che i beni possano essere rintracciati in modo efficiente nel contesto delle procedure di insolvenza transfrontaliere, agli amministratori delle procedure di insolvenza nominati in uno Stato membro dovrebbe essere consentito un rapido accesso ai registri ***delle attività*** anche quando tali registri sono situati in uno Stato membro diverso. Pertanto le condizioni di accesso applicabili agli amministratori delle procedure di insolvenza stranieri non dovrebbero essere più onerose di quelle che si applicano agli amministratori delle procedure di insolvenza nazionali.	(20) Per garantire che i beni possano essere rintracciati in modo efficiente nel contesto delle procedure di insolvenza transfrontaliere, agli amministratori delle procedure di insolvenza nominati in uno Stato membro dovrebbe essere consentito un rapido accesso ai registri ***e alle banche dati nazionali*** anche quando tali registri sono situati in uno Stato membro diverso ***da quello in cui l'amministratore della procedura di insolvenza è stato nominato***. ***L'accesso dovrebbe essere fornito senza il coinvolgimento di autorità o di organi giurisdizionali intermediari, consentendo agli amministratori delle procedure di insolvenza di comunicare direttamente con i soggetti che gestiscono o mantengono i registri o le banche dati nazionali interessati. Gli Stati membri dovrebbero disporre che gli amministratori delle procedure di insolvenza possano consultare direttamente le serie di dati contenute in tali registri o banche dati***. Pertanto le condizioni di accesso applicabili agli amministratori delle procedure di insolvenza stranieri non dovrebbero essere più onerose di quelle che si applicano agli amministratori delle procedure di insolvenza nazionali***. Di conseguenza gli***

Stati membri non possono negare l'accesso unicamente in base al fatto che il richiedente sia un amministratore delle procedure di insolvenza straniero.

Or. en

Emendamento 15

Proposta di direttiva
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(20 bis) Al fine di istituire un sistema efficace e coerente di esecuzione dei debiti nei confronti dei beni dei debitori, è essenziale impedire che i debitori occultino i loro beni, anche attraverso l'acquisizione di strumenti finanziari, come i titoli. Le differenze tra i sistemi di regolamento nazionali, nonché le diverse tipologie e caratteristiche degli strumenti finanziari, possono dar luogo a difficoltà di accesso ai registri e di identificazione del titolare effettivo finale di uno strumento finanziario. Pertanto, indipendentemente dal tipo di registro, banca dati o altra fonte di informazione esistenti che uno Stato membro utilizzi, è necessario che gli Stati membri dispongano di un quadro che faciliti il rintracciamento e l'identificazione dei titolari di strumenti finanziari rendendo tali registri e banche dati nazionali accessibili su richiesta a norma della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 16

Proposta di direttiva
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) Se uno Stato membro sceglie di imporre standard elevati nella fase di preparazione, il commissario (che dovrà essere successivamente nominato amministratore delle procedure di insolvenza nella fase di liquidazione) dovrebbe avere la responsabilità di garantire che il processo di vendita sia competitivo, trasparente, equo e conforme alle norme di mercato. Il rispetto delle norme di mercato in tale contesto dovrebbe presupporre che il processo sia compatibile con le norme e le prassi standard in materia di fusioni e acquisizioni nello Stato membro interessato, il che comprende l'invito a parti potenzialmente interessate a partecipare al processo di vendita, la comunicazione delle stesse informazioni a tutti i potenziali acquirenti, la possibilità per gli acquirenti interessati di esercitare la dovuta diligenza e l'ottenimento delle offerte dalle parti interessate attraverso un processo strutturato.	(26) Se uno Stato membro sceglie di imporre standard elevati nella fase di preparazione, il commissario (che dovrà essere successivamente nominato amministratore delle procedure di insolvenza nella fase di liquidazione***, a meno che il commissario si dimetta o non sia in grado di svolgere le funzioni richieste***) dovrebbe avere la responsabilità di garantire che il processo di vendita sia competitivo, trasparente, equo e conforme alle norme di mercato. Il rispetto delle norme di mercato in tale contesto dovrebbe presupporre che il processo sia compatibile con le norme e le prassi standard in materia di fusioni e acquisizioni nello Stato membro interessato, il che comprende l'invito a parti potenzialmente interessate a partecipare al processo di vendita, la comunicazione delle stesse informazioni a tutti i potenziali acquirenti, la possibilità per gli acquirenti interessati di esercitare la dovuta diligenza e l'ottenimento delle offerte dalle parti interessate attraverso un processo strutturato.

Or. en

Emendamento 17

Proposta di direttiva
Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(27 bis) I commissari dovrebbero eseguire le azioni per iscritto e metterle a disposizione esclusivamente delle parti coinvolte nella fase di preparazione in formato digitale e in modo tempestivo, al fine di garantire la necessaria riservatezza di tutte le informazioni ottenute in relazione alla fase di preparazione.

Emendamento 18

Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) L'apertura di una procedura di insolvenza non dovrebbe comportare la risoluzione anticipata dei contratti in base ai quali le parti hanno ancora obblighi di esecuzione (contratti ineseguiti) che sono necessari per il proseguimento delle attività commerciali. Tale risoluzione comprometterebbe indebitamente il valore dell'impresa, o di parte di essa, ai fini della vendita nell'ambito della procedura di pre-pack. È pertanto opportuno garantire che tali contratti siano ceduti all'acquirente dell'impresa del debitore o di parte di essa, anche senza il consenso della controparte del debitore in tali contratti. Tuttavia vi sono situazioni in cui la cessione dei contratti ineseguiti non costituisce un'ipotesi ragionevole, ad esempio quando l'acquirente è un concorrente della controparte del contratto. Analogamente, l'organo giurisdizionale può giungere alla conclusione, nell'ambito di una valutazione individuale di un contratto ineseguito, che la risoluzione sarebbe più vantaggiosa per gli interessi dell'impresa del debitore rispetto alla cessione, ad esempio quando la cessione del contratto comporterebbe un onere sproporzionato per l'impresa. L'organo giurisdizionale non dovrebbe tuttavia essere autorizzato a risolvere i contratti ineseguiti relativi alle licenze di diritti di proprietà intellettuale e industriale, in quanto si tratta generalmente di componenti essenziali delle attività dell'impresa venduta.	(28) L'apertura di una procedura di insolvenza non dovrebbe comportare la risoluzione anticipata dei contratti in base ai quali le parti hanno ancora obblighi di esecuzione (contratti ineseguiti) che sono necessari per il proseguimento delle attività commerciali. Tale risoluzione comprometterebbe indebitamente il valore dell'impresa, o di parte di essa, ai fini della vendita nell'ambito della procedura di pre-pack. È pertanto opportuno garantire che tali contratti siano ceduti all'acquirente dell'impresa del debitore o di parte di essa, anche senza il consenso della controparte del debitore in tali contratti***, a meno che l'organo giurisdizionale non ritenga che tale consenso sia necessario al fine di tutelare gli interessi delle controparti del debitore***. Tuttavia vi sono situazioni in cui la cessione dei contratti ineseguiti non costituisce un'ipotesi ragionevole, ad esempio quando l'acquirente è un concorrente della controparte del contratto. Analogamente, l'organo giurisdizionale può giungere alla conclusione, nell'ambito di una valutazione individuale di un contratto ineseguito, che la risoluzione sarebbe più vantaggiosa per gli interessi dell'impresa del debitore rispetto alla cessione, ad esempio quando la cessione del contratto comporterebbe un onere sproporzionato per l'impresa. L'organo giurisdizionale non dovrebbe tuttavia essere autorizzato a risolvere i contratti ineseguiti relativi alle licenze di diritti di proprietà intellettuale e industriale ***o i contratti di credito o di servizi finanziari***, in quanto si tratta generalmente di

componenti essenziali delle attività dell'impresa venduta.

Or. en

Emendamento 19

Proposta di direttiva
Considerando 32

Testo della Commissione	*Emendamento*
(32) Gli amministratori sovrintendono alla gestione degli affari di ***un soggetto giuridico*** e hanno la migliore visione d'insieme della sua situazione finanziaria. Sono pertanto tra i primi a capire se ***un soggetto giuridico*** è ***prossimo all'insolvenza o è già*** insolvente. Una richiesta tardiva di apertura della procedura di insolvenza da parte degli amministratori può comportare valori di recupero inferiori per i creditori. Gli Stati membri dovrebbero pertanto introdurre l'obbligo per gli amministratori di presentare tale richiesta entro un determinato termine. Gli Stati membri dovrebbero ***inoltre*** definire ***a chi dovrebbero applicarsi gli obblighi degli amministratori tenendo conto del fatto che*** la nozione di "amministratore" ***dovrebbe essere interpretata in senso lato, in modo da includere tutte le persone incaricate di adottare o che di fatto adottano decisioni fondamentali in relazione alla gestione di un soggetto giuridico***.	(32) Gli amministratori sovrintendono alla gestione degli affari di ***un'impresa*** e hanno la migliore visione d'insieme della sua situazione finanziaria. Sono pertanto tra i primi a capire se ***un'impresa*** è insolvente. Una richiesta tardiva di apertura della procedura di insolvenza da parte degli amministratori può comportare valori di recupero inferiori per i creditori. Gli Stati membri dovrebbero pertanto introdurre l'obbligo per gli amministratori di presentare tale richiesta entro un determinato termine. Gli Stati membri dovrebbero definire la nozione di "amministratore".

Or. en

Emendamento 20

Proposta di direttiva
Considerando 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(32 bis) Gli Stati membri dovrebbero fissare un termine per l'obbligo di presentare una richiesta di apertura di una procedura di insolvenza entro tre mesi da quando gli amministratori sono venuti a conoscenza dell'insolvenza dell'impresa. Se l'impresa riacquista la propria solvibilità prima di tale termine, gli Stati membri dovrebbero poter prevedere l'inizio di un nuovo periodo qualora l'impresa torni successivamente a essere di nuovo insolvente.

Or. en

Emendamento 21

Proposta di direttiva
Considerando 34

Testo della Commissione	*Emendamento*
(34) Le microimprese assumono spesso la forma di imprese individuali o di piccole società di persone i cui fondatori, proprietari o soci non godono della protezione della responsabilità limitata e sono quindi esposti alla responsabilità illimitata per i debiti commerciali. Nei casi in cui le microimprese operano come soggetti a responsabilità limitata, la protezione della responsabilità limitata è generalmente illusoria per i loro proprietari, in quanto spesso ci si aspetta che garantiscano i debiti commerciali delle microimprese costituendo i loro beni personali come garanzia reale. Inoltre, dipendendo fortemente dai pagamenti dei clienti, le microimprese si trovano spesso ad affrontare problemi di liquidità e rischi di inadempimento più elevati derivanti dalla perdita di un partner commerciale importante o dai ritardi di pagamento da	***soppresso***

parte dei loro clienti. Esse devono anche far fronte alla scarsità di capitale circolante, a tassi di interesse più elevati e a maggiori requisiti in materia di garanzie reali, il che rende difficile se non impossibile reperire finanziamenti, soprattutto in situazioni di difficoltà finanziarie. Di conseguenza possono essere esposte all'insolvenza con maggiore frequenza rispetto alle imprese più grandi.	

Or. en

Emendamento 22

Proposta di direttiva
Considerando 35

Testo della Commissione	*Emendamento*
(35) Le norme nazionali in materia di insolvenza non sempre sono adatte a trattare le microimprese insolventi in modo adeguato e proporzionato. Tenuto conto delle caratteristiche uniche delle microimprese e delle loro esigenze specifiche in situazioni di difficoltà finanziarie, è opportuno riconoscere in particolare la necessità di procedure più rapide, semplici e accessibili e sviluppare procedure di insolvenza separate a livello nazionale conformemente alle disposizioni della presente direttiva. Sebbene le disposizioni della presente direttiva relative alle procedure di liquidazione semplificate si applichino solo alle microimprese, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di estenderne l'applicazione anche alle piccole e medie imprese che non sono microimprese.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 23

Proposta di direttiva
Considerando 36

Testo della Commissione	*Emendamento*
(36) È opportuno garantire che lo svolgimento e la sorveglianza delle procedure di liquidazione semplificate possano essere affidati dagli Stati membri a un'autorità competente che sia un organo giurisdizionale o amministrativo. La scelta dipenderebbe, tra l'altro, dagli ordinamenti amministrativi e giuridici degli Stati membri, dalle capacità degli organi giurisdizionali e dalla necessità di garantire l'efficienza in termini di costi e la rapidità delle procedure.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 24

Proposta di direttiva
Considerando 37

Testo della Commissione	*Emendamento*
(37) La verifica della cessazione dei pagamenti e la verifica del bilancio sono le due consuete condizioni negli Stati membri che determinano l'apertura di una procedura di insolvenza ordinaria. La verifica del bilancio può tuttavia essere impraticabile per le microimprese debitrici, in particolare quando il debitore è un imprenditore individuale, a causa della possibile mancanza di una registrazione adeguata e di una chiara distinzione tra attività e passività personali e attività e passività aziendali. Pertanto l'incapacità di pagare i debiti a scadenza dovrebbe costituire il criterio per l'apertura delle procedure di liquidazione semplificate. Gli Stati membri dovrebbero inoltre definire le condizioni specifiche in	***soppresso***

base alle quali tale criterio è soddisfatto, purché tali condizioni siano chiare, semplici e facilmente riconoscibili dalla microimpresa interessata.

Or. en

Emendamento 25

Proposta di direttiva
Considerando 38

Testo della Commissione	*Emendamento*
(38) Al fine di istituire procedure di liquidazione semplificate efficienti in termini di costi e rapide per le microimprese, è opportuno introdurre termini brevi. Analogamente, dovrebbero essere ridotte al minimo le formalità per tutte le fasi procedurali, tra cui l'apertura della procedura, l'insinuazione e l'ammissione dei crediti, la determinazione della massa fallimentare e il realizzo dei beni. Per presentare una richiesta di apertura di una procedura di liquidazione semplificata dovrebbe essere utilizzato un modulo standard, e per tutte le comunicazioni tra l'autorità competente e, se del caso, l'amministratore delle procedure di insolvenza e le parti della procedura dovrebbero essere utilizzati mezzi elettronici.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 26

Proposta di direttiva
Considerando 39

Testo della Commissione	*Emendamento*
(39) Tutte le microimprese dovrebbero essere in grado di avviare procedure per	***soppresso***

far fronte alle loro difficoltà finanziarie e ottenere un'esdebitazione. L'accesso alle procedure di liquidazione semplificate non dovrebbe dipendere dalla capacità della microimpresa di coprire i costi amministrativi di tali procedure. È opportuno che le legislazioni degli Stati membri introducano norme per coprire i costi di gestione delle procedure di liquidazione semplificate qualora i beni e le fonti di reddito del debitore siano insufficienti a coprirli.	

Or. en

Emendamento 27

Proposta di direttiva
Considerando 40

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40) Nelle procedure di liquidazione semplificate non è solitamente necessaria la nomina di un amministratore delle procedure di insolvenza, in quanto la semplicità delle attività commerciali svolte dalle microimprese ne rende possibile e sufficiente la vigilanza da parte dell'autorità competente. Pertanto il debitore dovrebbe mantenere il controllo dei suoi beni e della gestione corrente dell'impresa. Al tempo stesso, per garantire che le procedure di liquidazione semplificate possano essere espletate in modo efficace ed efficiente, il debitore, al momento dell'avvio della procedura e per tutta la sua durata, dovrebbe fornire informazioni accurate, affidabili e complete sulla sua situazione finanziaria e commerciale.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 28

Proposta di direttiva
Considerando 41

Testo della Commissione	*Emendamento*
(41) Un debitore microimpresa dovrebbe poter beneficiare di una sospensione temporanea delle azioni esecutive individuali, al fine di poter preservare il valore della massa fallimentare e garantire uno svolgimento equo e ordinato della procedura. In circostanze ben definite gli Stati membri possono tuttavia consentire alle autorità competenti di escludere taluni crediti dall'ambito di applicazione della sospensione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 29

Proposta di direttiva
Considerando 42

Testo della Commissione	*Emendamento*
(42) I crediti contestati dovrebbero essere trattati in modo da non complicare inutilmente lo svolgimento di procedure di liquidazione semplificate per le microimprese. Se i crediti contestati non possono essere trattati rapidamente, la possibilità di contestare un credito potrebbe essere usata per creare inutili ritardi. Nel decidere in merito al trattamento di un credito contestato, l'autorità competente dovrebbe avere il potere di consentire il proseguimento della procedura di liquidazione semplificata per i soli crediti non contestati.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 30

Proposta di direttiva
Considerando 43

Testo della Commissione	*Emendamento*
(43) Nel contesto delle procedure di liquidazione semplificate, le azioni revocatorie dovrebbero essere esercitate solo da un creditore o, se nominato, dall'amministratore delle procedure di insolvenza. Nell'adottare la decisione di convertire una procedura di liquidazione semplificata in una procedura di insolvenza ordinaria ai fini dello svolgimento della procedura revocatoria, l'autorità competente dovrebbe ponderare varie considerazioni, tra cui il costo previsto, la durata e la complessità della procedura revocatoria, la probabilità di recupero effettivo dei beni e i benefici attesi per tutti i creditori.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 31

Proposta di direttiva
Considerando 44

Testo della Commissione	*Emendamento*
(44) Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i beni della massa fallimentare nell'ambito di procedure di liquidazione semplificate possano essere realizzati mediante asta giudiziaria pubblica online, se l'autorità competente ritiene che questo mezzo di realizzo dei beni sia adeguato. Pertanto gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché nel loro territorio siano mantenuti a tal fine uno o più sistemi d'asta elettronica. Tale obbligo non dovrebbe pregiudicare le	***soppresso***

molteplici piattaforme esistenti in alcuni Stati membri per le aste giudiziarie online di tipologie specifiche di beni.

Or. en

Emendamento 32

Proposta di direttiva
Considerando 45

Testo della Commissione	*Emendamento*
(45) I sistemi d'asta utilizzati per il realizzo dei beni dei debitori nell'ambito di procedure di liquidazione semplificate dovrebbero essere interconnessi attraverso il portale europeo della giustizia elettronica. Il portale della giustizia elettronica dovrebbe fungere da punto di accesso elettronico centrale alle procedure d'asta giudiziaria online condotte nel sistema o nei sistemi nazionali, fornire una funzione di ricerca per gli utenti e guidarli alle pertinenti piattaforme nazionali online se intendono partecipare all'offerta. Nel determinare le specifiche tecniche di tale sistema di interconnessione mediante atto di esecuzione, la Commissione dovrebbe, conformemente al suo "approccio a due pilastri"[37], presentare i risultati dell'analisi delle soluzioni esistenti da essa già fornite con il relativo potenziale di riutilizzo o effettuare un'analisi di mercato per trovare potenziali soluzioni commerciali standardizzate da utilizzare tali e quali o con lievi adattamenti.	***soppresso***

---

[37] Per quanto riguarda le soluzioni digitali, l'approccio a due pilastri consiste nel riutilizzare le soluzioni esistenti, compresi gli elementi costitutivi aziendali, prima di prendere in considerazione soluzioni di mercato preconfezionate. Lo sviluppo personalizzato è l'ultima opzione.

Cfr. la strategia digitale della Commissione europea, Commissione digitale di prossima generazione, C(2022) 4388 final, pag. 13.

Or. en

Emendamento 33

Proposta di direttiva
Considerando 46

Testo della Commissione	*Emendamento*
(46) Qualora il debitore insolvente sia una microimpresa a responsabilità illimitata, le persone fisiche che sono personalmente responsabili dei debiti del debitore non dovrebbero essere personalmente responsabili dei crediti rimasti insoddisfatti a seguito della liquidazione della massa fallimentare del debitore. Pertanto gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché, nelle procedure di liquidazione semplificate, i debitori imprenditori, nonché i fondatori, i proprietari o i soci di un debitore microimpresa a responsabilità illimitata che sono personalmente responsabili dei debiti della microimpresa oggetto di una procedura di liquidazione semplificata siano liberati integralmente dai propri debiti. Ai fini della concessione di tale esdebitazione, gli Stati membri dovrebbero applicare, mutatis mutandis, il titolo III della direttiva (UE) 2019/1023.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 34

Proposta di direttiva
Considerando 47

Testo della Commissione	*Emendamento*
(47) È importante garantire un giusto equilibrio tra gli interessi del debitore e quelli dei creditori nelle procedure di insolvenza. I comitati dei creditori consentono un migliore coinvolgimento dei creditori nelle procedure di insolvenza, in particolare quando i creditori sarebbero altrimenti impossibilitati a partecipare individualmente a causa delle risorse limitate, dell'importanza economica dei loro crediti o della mancanza di prossimità geografica. I comitati dei creditori possono in particolare aiutare i creditori transfrontalieri a esercitare meglio i loro diritti e garantire loro un trattamento equo. Gli Stati membri dovrebbero consentire l'istituzione di un comitato dei creditori una volta aperta la procedura. Un comitato dei creditori dovrebbe essere istituito solo previo accordo dei creditori. Gli Stati membri possono anche consentire la sua istituzione prima dell'apertura della procedura di insolvenza e dopo la presentazione della relativa richiesta di apertura. In tal caso dovrebbero tuttavia prevedere che i creditori accettino il proseguimento e la composizione del comitato dei creditori decisi dall'assemblea. ***In caso di disaccordo con la composizione, i creditori possono anche istituire un nuovo comitato dei creditori.***	(47) È importante garantire un giusto equilibrio tra gli interessi del debitore e quelli dei creditori nelle procedure di insolvenza. I comitati dei creditori consentono un migliore coinvolgimento dei creditori nelle procedure di insolvenza, in particolare quando i creditori sarebbero altrimenti impossibilitati a partecipare individualmente a causa delle risorse limitate, dell'importanza economica dei loro crediti o della mancanza di prossimità geografica. I comitati dei creditori possono in particolare aiutare i creditori transfrontalieri a esercitare meglio i loro diritti e garantire loro un trattamento equo. Gli Stati membri dovrebbero consentire l'istituzione di un comitato dei creditori una volta aperta la procedura. Un comitato dei creditori dovrebbe essere istituito solo previo accordo dei creditori. Gli Stati membri possono anche consentire la sua istituzione prima dell'apertura della procedura di insolvenza e dopo la presentazione della relativa richiesta di apertura. In tal caso dovrebbero tuttavia prevedere che i creditori accettino il proseguimento e la composizione del comitato dei creditori decisi dall'assemblea.

Or. en

Emendamento 35

Proposta di direttiva
Considerando 51

Testo della Commissione	*Emendamento*
(51) Un compito importante del comitato dei creditori dovrebbe essere quello di verificare che le procedure di	(51) Un compito importante del comitato dei creditori dovrebbe essere quello di verificare che le procedure di

insolvenza siano condotte in modo ***da*** tutelare gli interessi dei creditori. Il ruolo del comitato nel controllo dell'equità e dell'integrità delle procedure può essere svolto in modo efficace solo se il comitato dei creditori e i suoi membri agiscono in modo indipendente dall'amministratore delle procedure di insolvenza e rispondono solo ai creditori che lo hanno istituito.	insolvenza siano condotte in modo ***equo e imparziale al fine di*** tutelare gli interessi dei creditori. Il ruolo del comitato nel controllo dell'equità e dell'integrità delle procedure può essere svolto in modo efficace solo se il comitato dei creditori e i suoi membri agiscono in modo indipendente dall'amministratore delle procedure di insolvenza e rispondono solo ai creditori che lo hanno istituito. ***I membri del comitato dei creditori dovrebbero agire in buona fede nello svolgimento delle funzioni del comitato. Essi dovrebbero mantenere la riservatezza di tutte le informazioni ottenute in relazione alle attività del comitato.***
	Or. en

Emendamento 36

Proposta di direttiva
Considerando 52

Testo della Commissione	*Emendamento*
(52) Il numero ***di*** membri del comitato dei creditori ***dovrebbe, da un lato, essere sufficientemente ampio da garantire la diversità di opinioni e interessi al suo interno e, dall'altro, rimanere relativamente limitato affinché possa svolgere i suoi compiti in modo efficace e tempestivo. Gli Stati membri dovrebbero chiarire*** quando e come la composizione del comitato debba essere modificata, cosa che potrebbe accadere se i rappresentanti non sono più in grado di agire, anche nel miglior interesse dei creditori, o desiderano ritirarsi. Dovrebbero inoltre chiarire le condizioni per la revoca dei membri che hanno agito insistentemente contro gli interessi dei creditori.	(52) ***Gli Stati membri dovrebbero chiarire*** il numero ***dei*** membri del comitato dei creditori ***e*** quando e come la composizione del comitato debba essere modificata, cosa che potrebbe accadere se i rappresentanti non sono più in grado di agire, anche nel miglior interesse dei creditori, o desiderano ritirarsi. Dovrebbero inoltre chiarire le condizioni per la revoca dei membri che hanno agito insistentemente contro gli interessi dei creditori ***o che presentano un conflitto di interessi***.
	Or. en

Emendamento 37

Proposta di direttiva
Considerando 54

Testo della Commissione	*Emendamento*
(54) Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché l'organo giurisdizionale abbia il potere di determinare i metodi di lavoro del comitato dei creditori, qualora non siano stabiliti ***rapidamente***. La Commissione dovrebbe stabilire metodi di lavoro standard che facilitino il compito del comitato dei creditori e riducano la necessità di intervento degli organi giurisdizionali in caso di mancanza di metodi di lavoro.	(54) Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché l'organo giurisdizionale abbia il potere di determinare i metodi di lavoro del comitato dei creditori, qualora non siano ***stati*** stabiliti ***nel protocollo sui metodi di lavoro del comitato***. La Commissione dovrebbe stabilire metodi di lavoro standard che facilitino il compito del comitato dei creditori e riducano la necessità di intervento degli organi giurisdizionali in caso di mancanza di metodi di lavoro.

Or. en

Emendamento 38

Proposta di direttiva
Considerando 55

Testo della Commissione	*Emendamento*
(55) Al comitato dei creditori dovrebbero essere riconosciuti diritti sufficienti per svolgere le proprie funzioni in modo efficiente ed efficace. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché il comitato dei creditori possa interagire con gli amministratori delle procedure di insolvenza, gli organi giurisdizionali, il debitore, i consulenti esterni e i creditori che rappresenta, se necessario, per consentire al comitato di formarsi e di comunicare un parere su questioni di interesse diretto e pertinenti per i creditori, e affinché tale parere sia debitamente preso in considerazione nella procedura. Gli Stati membri ***potrebbero*** inoltre conferire al comitato dei creditori il potere di prendere decisioni.	(55) Al comitato dei creditori dovrebbero essere riconosciuti diritti sufficienti per svolgere le proprie funzioni in modo efficiente ed efficace. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché il comitato dei creditori possa interagire con gli amministratori delle procedure di insolvenza, gli organi giurisdizionali, il debitore, i consulenti esterni e i creditori che rappresenta, se necessario, per consentire al comitato di formarsi e di comunicare un parere su questioni di interesse diretto e pertinenti per i creditori, e affinché tale parere sia debitamente preso in considerazione nella procedura. Gli Stati membri ***dovrebbero*** inoltre conferire al comitato dei creditori il potere di ***nominare un segretario, richiedere consulenze***

esterne e prendere decisioni.

Or. en

Emendamento 39

Proposta di direttiva
Considerando 57

Testo della Commissione	*Emendamento*
(57) Per incoraggiare i creditori a diventare membri del comitato dei creditori, gli Stati membri dovrebbero limitare la loro responsabilità civile individuale quando svolgono funzioni in conformità della presente direttiva. Tuttavia i membri del comitato dei creditori che agiscono in modo fraudolento o negligente nell'esercizio di tali funzioni possono essere rimossi e ritenuti responsabili delle loro azioni. In tali casi gli Stati membri dovrebbero prevedere che i membri siano ritenuti individualmente responsabili del danno arrecato dal loro comportamento scorretto.	(57) Per incoraggiare i creditori a diventare membri del comitato dei creditori, gli Stati membri dovrebbero limitare la loro responsabilità civile individuale quando svolgono funzioni in conformità della presente direttiva. Tuttavia i membri del comitato dei creditori che agiscono in modo fraudolento o ***gravemente*** negligente nell'esercizio di tali funzioni possono essere rimossi e ritenuti responsabili delle loro azioni. In tali casi gli Stati membri dovrebbero prevedere che i membri siano ritenuti individualmente responsabili del danno arrecato dal loro comportamento scorretto.

Or. en

Emendamento 40

Proposta di direttiva
Considerando 58

Testo della Commissione	*Emendamento*
(58) Per garantire una maggiore trasparenza delle caratteristiche fondamentali delle procedure di insolvenza nazionali e aiutare in particolare i creditori transfrontalieri a stimare cosa accadrebbe se i loro investimenti fossero coinvolti in siffatte procedure, gli investitori e i potenziali investitori dovrebbero avere facile accesso a tali informazioni in un	(58) Per garantire una maggiore trasparenza delle caratteristiche fondamentali delle procedure di insolvenza nazionali e aiutare in particolare i creditori transfrontalieri a stimare cosa accadrebbe se i loro investimenti fossero coinvolti in siffatte procedure, gli investitori e i potenziali investitori dovrebbero avere facile accesso a tali informazioni in un

formato predefinito, comparabile e di facile consultazione. Gli Stati membri dovrebbero preparare e mettere a disposizione del pubblico una scheda standardizzata recante le informazioni chiave. Tale documento sarebbe fondamentale per consentire ai potenziali investitori di effettuare una rapida valutazione delle norme in materia di procedure di insolvenza in un determinato Stato membro. Esso dovrebbe contenere spiegazioni sufficienti per consentire al lettore di comprendere le informazioni ivi contenute senza dover ricorrere ad altri documenti. La scheda recante le informazioni chiave dovrebbe includere in particolare informazioni pratiche sulle condizioni che determinano l'insolvenza e sulle misure da adottare per chiedere l'apertura di una procedura di insolvenza o per insinuare un credito.	formato predefinito, comparabile e di facile consultazione. Gli Stati membri dovrebbero preparare e mettere a disposizione del pubblico una scheda standardizzata recante le informazioni chiave. Tale documento sarebbe fondamentale per consentire ai potenziali investitori di effettuare una rapida valutazione delle norme in materia di procedure di insolvenza in un determinato Stato membro. Esso dovrebbe contenere spiegazioni sufficienti per consentire al lettore di comprendere le informazioni ivi contenute senza dover ricorrere ad altri documenti. La scheda recante le informazioni chiave dovrebbe includere in particolare informazioni pratiche sulle condizioni che determinano l'insolvenza e sulle misure da adottare per chiedere l'apertura di una procedura di insolvenza o per insinuare un credito. ***Dovrebbe essere preparata in un formato multilingue.***

Or. en

Emendamento 41

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) la procedura di liquidazione semplificata per le microimprese;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 42

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) "amministratore delle procedure di	a) "amministratore delle procedure di

insolvenza": un ***professionista nominato da un'autorità giudiziaria o amministrativa per occuparsi di procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione di cui*** all'articolo ***26*** della direttiva (UE) 2019/1023;	insolvenza": ***una persona o*** un ***organo avente una o più delle funzioni elencate*** all'articolo ***2, punto 5, del regolamento (UE) 2015/848 e che svolge uno o più dei compiti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 12,*** della direttiva (UE) 2019/1023;

Or. en

Emendamento 43

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) "organo giurisdizionale": ***l'***organo giudiziario di uno Stato membro;	b) "organo giurisdizionale": ***i) ai fini del titolo IV, tranne il suo articolo 21, del titolo V e del titolo VII, tranne il suo articolo 59, paragrafo 5, un*** organo giudiziario ***o l'autorità competente per le procedure di insolvenza*** di uno Stato membro; ***ii) ai fini di tutti gli altri articoli, un organo giudiziario di uno Stato membro;***

Or. en

Emendamento 44

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) "autorità competente": l'autorità giudiziaria o amministrativa di uno Stato membro responsabile dello svolgimento o della sorveglianza delle procedure di liquidazione semplificate, o di entrambi, conformemente al titolo VI della presente direttiva;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 45

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) "registri ***centralizzati*** dei conti bancari": ***i*** meccanismi centralizzati automatici, quali registri centrali o sistemi elettronici centrali di reperimento dei dati, istituiti a norma dell'articolo ***32 bis***, paragrafo 1, della direttiva (UE) ***2015/849***;	d) "registri dei conti bancari": meccanismi centralizzati automatici, quali registri centrali o sistemi elettronici centrali di reperimento dei dati, istituiti a norma dell'articolo ***16***, paragrafo 1, della direttiva (UE) ***2024/1640***; (*Questa modifica si applica all'intero testo. La sua approvazione implica adeguamenti tecnici in tutto il testo*.)

Or. en

Emendamento 46

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) "registro dei titolari effettivi": i registri centrali nazionali ***delle*** informazioni sulla titolarità effettiva di cui ***agli articoli 30 e 31*** della direttiva (UE) ***2015/849***;	e) "registro ***centrale*** dei titolari effettivi": i registri centrali nazionali ***che contengono*** informazioni sulla titolarità effettiva ***e i sistemi di interconnessione di tali registri*** di cui ***all'articolo 10*** della direttiva (UE) ***2024/1640***;

Or. en

Emendamento 47

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) "informazioni sui conti bancari": le informazioni di cui all'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2024/1640;

Or. en

Emendamento 48

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) "atto giuridico": qualsiasi comportamento umano***, compresa un'omissione,*** che produca un effetto giuridico;	f) "atto giuridico": qualsiasi comportamento umano ***intenzionale*** che produca un effetto giuridico;

Or. en

Emendamento 49

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
g) "contratto ineseguito": un contratto tra il debitore e una o più controparti ai sensi del quale le parti hanno ancora obblighi da adempiere al momento dell'apertura della procedura di insolvenza nella fase di liquidazione di cui al titolo IV;	g) "contratto ineseguito": un contratto tra il debitore e una o più controparti ai sensi del quale le parti hanno ancora obblighi da adempiere al momento dell'apertura della procedura di insolvenza nella fase di liquidazione di cui al titolo IV***, ma che non include i contratti finanziari, in particolare gli accordi di compensazione***;

Or. en

Emendamento 50

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
h) "verifica del migliore soddisfacimento dei creditori": la verifica che stabilisce che nessun creditore uscirà dalla liquidazione nella procedura di pre-pack svantaggiato rispetto a come uscirebbe in caso di liquidazione per settori se fosse applicato il normale grado di priorità di liquidazione;	h) "verifica del migliore soddisfacimento dei creditori": la verifica che stabilisce che nessun creditore uscirà dalla liquidazione nella procedura di pre-pack svantaggiato rispetto a come uscirebbe in caso di liquidazione per settori ***o di vendita dell'impresa o di parte di essa in continuità aziendale*** se fosse applicato il normale grado di priorità di liquidazione;

Or. en

Emendamento 51

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera j

Testo della Commissione	*Emendamento*
j) "microimpresa": una microimpresa ai sensi dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 52

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera k

Testo della Commissione	*Emendamento*
k) "microimpresa a responsabilità illimitata": una microimpresa dotata o meno di personalità giuridica distinta i cui fondatori, proprietari o soci non godono della protezione della	***soppresso***

responsabilità limitata;

Or. en

Emendamento 53

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera l

Testo della Commissione	*Emendamento*
l) "imprenditore": un imprenditore quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 9, della direttiva (UE) 2019/1023;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 54

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera m

Testo della Commissione	*Emendamento*
m) "esdebitazione integrale": la situazione in cui si verifica i) l'impossibilità di far valere i debiti che possono essere liberati nei confronti di un imprenditore o di una persona fisica che è fondatore, proprietario o socio di una microimpresa a responsabilità illimitata e che è personalmente responsabile dei debiti della microimpresa, oppure ii) la cancellazione dei debiti insoluti che possono essere liberati in quanto tali, nel quadro di una procedura di liquidazione semplificata;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 55

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera n

Testo della Commissione	*Emendamento*
n) "piano di rimborso": un programma di pagamento di determinati importi in determinate date a favore dei creditori da parte di una persona fisica che beneficia dell'esdebitazione integrale, o un piano che prevede trasferimenti periodici ai creditori di determinate parti del reddito disponibile della persona fisica interessata durante i termini per l'esdebitazione;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 56

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera q

Testo della Commissione	*Emendamento*
q) "parte strettamente correlata al debitore": ***le persone, comprese le persone giuridiche, che hanno un accesso preferenziale a informazioni non pubbliche sugli affari del debitore***.	q) "parte strettamente correlata al debitore":

Or. en

Emendamento 57

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera q – comma 2 – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) gli ascendenti, i discendenti e i fratelli e sorelle del debitore, o del coniuge o partner, e i coniugi o partner di tali	ii) gli ascendenti, i discendenti e i fratelli e sorelle del debitore, o del coniuge o partner ***del debitore***, e i coniugi o partner

persone;	di tali persone;

Or. en

Emendamento 58

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera q – comma 2 – punto iv

Testo della Commissione	*Emendamento*
iv) le persone che lavorano per il debitore in base a un contratto di lavoro e hanno accesso a informazioni non pubbliche sugli affari del debitore***, o che svolgono in altro modo compiti attraverso i quali hanno accesso a siffatte informazioni, compresi consulenti, contabili o notai***;	iv) le persone che lavorano per il debitore in base a un contratto di lavoro e hanno accesso a informazioni non pubbliche sugli affari del debitore;

Or. en

Emendamento 59

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera q – comma 2 – punto v

Testo della Commissione	*Emendamento*
v) le persone giuridiche nelle quali il debitore o una delle persone di cui ai punti da i) a iv) del presente comma è membro degli organi di ***amministrazione,*** direzione o vigilanza o svolge compiti che prevedono l'accesso a informazioni non pubbliche sugli affari del debitore.	v) le persone giuridiche nelle quali il debitore o una delle persone di cui ai punti da i) a iv) del presente comma è membro degli organi di direzione o vigilanza o svolge compiti che prevedono l'accesso a informazioni non pubbliche sugli affari del debitore.

Or. en

Emendamento 60

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera q – comma 3 – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) i membri degli organi di ***amministrazione,*** direzione o vigilanza del debitore;	i) i membri degli organi di direzione o vigilanza del debitore;

Or. en

Emendamento 61

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Ai fini della presente direttiva, i concetti di "insolvenza" e di "amministratori" sono da intendersi come definiti ai sensi del diritto nazionale.

Or. en

Emendamento 62

Proposta di direttiva
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 3 bis
	Diritto nazionale e armonizzazione minima
	1. Gli Stati membri possono adottare o mantenere in vigore disposizioni legislative che prevedono un livello di tutela della massa dei creditori superiore a quello previsto ai titoli II, IV e VII, purché siano conformi al diritto dell'Unione.
	2. Gli Stati membri possono adottare o mantenere in vigore disposizioni legislative che facilitano l'accesso degli amministratori delle procedure di

	insolvenza alle informazioni dei conti bancari contenute nei loro registri dei conti bancari, alle informazioni sulla titolarità effettiva e ai registri e alle banche dati nazionali in misura maggiore rispetto alle norme di cui al titolo III.

Or. en

Emendamento 63

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono affinché gli atti giuridici perfezionati prima dell'apertura della procedura di insolvenza in pregiudizio della massa dei creditori ***possano essere dichiarati*** nulli alle condizioni di cui al capo 2 del presente titolo.	Gli Stati membri provvedono affinché gli atti giuridici perfezionati prima dell'apertura della procedura di insolvenza in pregiudizio della massa dei creditori ***siano*** nulli***, annullabili o inopponibili*** alle condizioni di cui al capo 2 del presente titolo.

Or. en

Emendamento 64

Proposta di direttiva
Articolo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 5	***soppresso***
Rapporto con le disposizioni nazionali	
La presente direttiva non osta a che gli Stati membri adottino o mantengano in vigore disposizioni relative alla nullità, all'annullamento o all'inopponibilità degli atti giuridici pregiudizievoli per la massa dei creditori nell'ambito di una procedura di insolvenza, qualora tali disposizioni offrano una tutela maggiore della massa dei creditori rispetto a quelle previste al	

capo 2 del presente titolo.

Or. en

Emendamento 65

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono affinché gli atti giuridici che arrecano beneficio a un creditore o a un gruppo di creditori tramite soddisfazione***,*** costituzione di garanzia ***o in qualsiasi altro modo possano essere dichiarati*** nulli se sono stati perfezionati:	Gli Stati membri provvedono affinché gli atti giuridici ***pregiudizievoli*** che arrecano beneficio a un creditore o a un gruppo di creditori tramite soddisfazione ***o*** costituzione di garanzia siano nulli***,*** ***annullabili o inopponibili*** se sono stati perfezionati:

Or. en

Emendamento 66

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) nei tre mesi precedenti la presentazione della richiesta di apertura della procedura di insolvenza, a condizione che il debitore non fosse in grado di pagare i suoi debiti scaduti; oppure	a) nei tre mesi precedenti la presentazione della richiesta di apertura della procedura di insolvenza ***o, in assenza di una richiesta formale, nei tre mesi precedenti la data della decisione di avviare la procedura di insolvenza***, a condizione che il debitore non fosse in grado di pagare i suoi debiti scaduti ***a norma del diritto nazionale***; oppure

Or. en

Emendamento 67

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) dopo la presentazione della richiesta di apertura della procedura di insolvenza.	b) dopo la presentazione della richiesta ***o la data della delibera*** di ***cui alla lettera a) e prima dell'***apertura della procedura di insolvenza.

Or. en

Emendamento 68

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se un credito esigibile di un creditore è stato debitamente soddisfatto o garantito, gli Stati membri provvedono affinché l'atto giuridico ***possa essere dichiarato*** nullo solo se:	Se un credito esigibile di un creditore è stato debitamente soddisfatto o garantito, gli Stati membri provvedono affinché l'atto giuridico ***sia*** nullo***, annullabile o inopponibile*** solo se:

Or. en

Emendamento 69

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) il creditore era ***o avrebbe dovuto essere*** a conoscenza dell'incapacità del debitore di pagare i suoi debiti scaduti ***o*** della presentazione di una richiesta di apertura della procedura di insolvenza.	b) il creditore era a conoscenza dell'incapacità del debitore di pagare i suoi debiti scaduti**,** della presentazione di una richiesta di apertura della procedura di insolvenza ***o, in assenza di una richiesta formale, della decisione di avviare la procedura di insolvenza***.

Or. en

Emendamento 70

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se il creditore era una parte strettamente correlata al debitore la conoscenza di cui al primo comma, lettera b), è presunta.	Se il creditore era una parte strettamente correlata al debitore la conoscenza di cui al primo comma, lettera b), è presunta. ***Tale presunzione è confutabile.***

Or. en

Emendamento 71

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
In deroga ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri provvedono affinché i seguenti atti giuridici non possano essere ***dichiarati*** nulli:	In deroga ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri provvedono affinché i seguenti atti giuridici non possano essere nulli***, annullabili o inopponibili***:

Or. en

Emendamento 72

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) gli atti giuridici compiuti direttamente a beneficio ***della massa fallimentare*** a fronte di un equo corrispettivo;	a) gli atti giuridici compiuti direttamente a beneficio ***dei beni del debitore*** a fronte di un equo corrispettivo;

Or. en

Emendamento 73

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) la conclusione di accordi di compensazione, compresa la compensazione per close-out, nei mercati finanziari, nei mercati dell'energia o in altri mercati dei prodotti di base, nonché gli atti giuridici a sostegno del funzionamento di tali accordi.

Or. en

Emendamento 74

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono affinché, per quanto riguarda i pagamenti su cambiali o assegni di cui al primo comma, lettera b), l'ultimo girante o, se questi ha girato la cambiale per conto di un terzo, il terzo restituisca l'importo pagato su cambiale o assegno se, al momento di girare o far girare la cambiale, costui era ***o avrebbe dovuto essere*** a conoscenza dell'incapacità del debitore di pagare i suoi debiti scaduti o della presentazione di una richiesta di apertura della procedura di insolvenza. Siffatta conoscenza è presunta se l'ultimo girante o il terzo era una parte strettamente correlata al debitore.	Gli Stati membri provvedono affinché, per quanto riguarda i pagamenti su cambiali o assegni di cui al primo comma, lettera b), l'ultimo girante o, se questi ha girato la cambiale per conto di un terzo, il terzo restituisca l'importo pagato su cambiale o assegno se, al momento di girare o far girare la cambiale, costui era a conoscenza dell'incapacità del debitore di pagare i suoi debiti scaduti o della presentazione di una richiesta di apertura della procedura di insolvenza. Siffatta conoscenza è presunta se l'ultimo girante o il terzo era una parte strettamente correlata al debitore. ***Tale presunzione è confutabile.***

Or. en

Emendamento 75

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri provvedono affinché gli atti giuridici del debitore compiuti a titolo gratuito o a fronte di un corrispettivo manifestamente inadeguato ***possano essere dichiarati*** nulli se sono stati perfezionati entro un periodo di un anno prima della presentazione della richiesta di apertura della procedura di insolvenza o ***dopo la presentazione*** di ***tale*** richiesta.	1. Gli Stati membri provvedono affinché gli atti giuridici del debitore compiuti a titolo gratuito o a fronte di un corrispettivo manifestamente inadeguato ***siano*** nulli***, annullabili o inopponibili*** se sono stati perfezionati entro un periodo di un anno prima della presentazione della richiesta di apertura della procedura di insolvenza o***, in assenza*** di ***una*** richiesta ***formale, prima della data della decisione di avviare la procedura di insolvenza***. ***Gli Stati membri possono provvedere affinché possa essere invocato il fatto che l'arricchimento da un atto giuridico nullo non sia più di proprietà della parte che ha beneficiato di tale atto giuridico, se tale parte non era a conoscenza delle circostanze su cui si fonda l'azione revocatoria.***

Or. en

Emendamento 76

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono affinché gli atti giuridici con i quali il debitore ha intenzionalmente arrecato un pregiudizio alla massa dei creditori ***possano essere dichiarati*** nulli se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:	Gli Stati membri provvedono affinché gli atti giuridici con i quali il debitore ha intenzionalmente arrecato un pregiudizio alla massa dei creditori ***siano*** nulli***, annullabili o inopponibili*** se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

Or. en

Emendamento 77

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) tali atti sono stati perfezionati entro un periodo di ***quattro*** anni prima della presentazione della richiesta di apertura della procedura d'insolvenza o ***dopo la presentazione*** di ***tale*** richiesta;	a) tali atti sono stati perfezionati entro un periodo di ***tre*** anni prima della presentazione della richiesta di apertura della procedura d'insolvenza o***, in assenza*** di ***una*** richiesta ***formale, prima della data della decisione di avviare la procedura di insolvenza***;

Or. en

Emendamento 78

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) la controparte dell'atto giuridico era ***o avrebbe dovuto essere*** a conoscenza dell'intenzione del debitore di arrecare un pregiudizio alla massa dei creditori.	b) l'altra parte dell'atto giuridico era a conoscenza dell'intenzione del debitore di arrecare un danno alla massa dei creditori.

Or. en

Emendamento 79

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Se più persone hanno presentato una richiesta di apertura della procedura di insolvenza nei confronti dello stesso debitore, il periodo di ***quattro*** anni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), si considera iniziare nel momento in cui è presentata la prima richiesta ammissibile.	2. Se più persone hanno presentato una richiesta di apertura della procedura di insolvenza nei confronti dello stesso debitore, il periodo di ***tre*** anni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), si considera iniziare nel momento in cui è presentata la prima richiesta ammissibile.

Or. en

Emendamento 80

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri provvedono affinché i crediti, i diritti o gli obblighi derivanti da atti giuridici ***dichiarati*** nulli a norma del capo 2 del presente titolo non possano essere invocati per ottenere soddisfazione dalla massa fallimentare interessata.	1. Gli Stati membri provvedono affinché i crediti, i diritti o gli obblighi derivanti da atti giuridici nulli***, annullabili o inopponibili*** a norma del capo 2 del presente titolo non possano essere invocati per ottenere soddisfazione dalla massa fallimentare interessata.

Or. en

Emendamento 81

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono affinché la parte che ha beneficiato dell'atto giuridico ***dichiarato*** nullo sia tenuta a risarcire integralmente la massa fallimentare interessata per il pregiudizio arrecato ai creditori da tale atto giuridico.	Gli Stati membri provvedono affinché la parte che ha beneficiato dell'atto giuridico nullo***, annullabile o inopponibile*** sia tenuta a risarcire integralmente la massa fallimentare interessata per il pregiudizio arrecato ai creditori da tale atto giuridico. ***Il fatto che l'arricchimento derivante dall'atto giuridico nullo, annullabile o inopponibile non sia più nella disponibilità della parte che ha beneficiato di tale atto giuridico ("venir meno dell'arricchimento") può essere invocato solo se tale parte non era a conoscenza delle circostanze su cui si fonda l'azione revocatoria.***

Or. en

Emendamento 82

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri provvedono affinché il termine di prescrizione per tutti i crediti derivanti dall'atto giuridico ***che può essere dichiarato*** nullo nei confronti della controparte sia di tre anni dalla data di apertura della procedura di insolvenza.	3. Gli Stati membri provvedono affinché il termine di prescrizione per tutti i crediti derivanti dall'atto giuridico nullo**,** ***annullabile o inopponibile*** nei confronti della controparte sia di tre anni dalla data di apertura della procedura di insolvenza.

Or. en

Emendamento 83

Proposta di direttiva
Articolo 10 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Conseguenze per la parte che ha beneficiato dell'atto giuridico ***dichiarato*** nullo	Conseguenze per la parte che ha beneficiato dell'atto giuridico nullo**,** ***annullabile o inopponibile***

Or. en

Emendamento 84

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri provvedono affinché, se e nella misura in cui la parte che ha beneficiato dell'atto giuridico ***dichiarato*** nullo risarcisce la massa fallimentare per il pregiudizio arrecato da tale atto giuridico, qualsiasi credito di tale parte che era stato soddisfatto con tale atto giuridico sia ripristinato.	1. Gli Stati membri provvedono affinché, se e nella misura in cui la parte che ha beneficiato dell'atto giuridico nullo**,** ***annullabile o inopponibile*** risarcisce la massa fallimentare per il pregiudizio arrecato da tale atto giuridico, qualsiasi credito di tale parte che era stato soddisfatto con tale atto giuridico sia ripristinato.

Or. en

Emendamento 85

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi controprestazione della parte che ha beneficiato dell'atto giuridico ***dichiarato*** nullo eseguita in seguito o contestualmente alla prestazione del debitore in forza di tale atto giuridico sia rimborsata dalla massa fallimentare nella misura in cui la controprestazione sia ancora disponibile nella massa in una forma che può essere distinta dal resto della massa fallimentare o la massa fallimentare risulti ancora arricchita dal suo valore.	Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi controprestazione della parte che ha beneficiato dell'atto giuridico nullo**,** ***annullabile o inopponibile*** eseguita in seguito o contestualmente alla prestazione del debitore in forza di tale atto giuridico sia rimborsata dalla massa fallimentare nella misura in cui la controprestazione sia ancora disponibile nella massa in una forma che può essere distinta dal resto della massa fallimentare o la massa fallimentare risulti ancora arricchita dal suo valore.

Or. en

Emendamento 86

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
In tutti i casi non contemplati dal primo comma, la parte che ha beneficiato dell'atto giuridico ***dichiarato*** nullo può chiedere il risarcimento della controprestazione. Ai fini della determinazione del grado dei crediti nella procedura di insolvenza, tale credito si considera sorto prima dell'apertura della procedura di insolvenza.	In tutti i casi non contemplati dal primo comma, la parte che ha beneficiato dell'atto giuridico nullo**,** ***annullabile o inopponibile*** può chiedere il risarcimento della controprestazione. Ai fini della determinazione del grado dei crediti nella procedura di insolvenza, tale credito si considera sorto prima dell'apertura della procedura di insolvenza.

Or. en

Emendamento 87

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri provvedono affinché ***i diritti di cui all'articolo*** 9 siano ***opponibili nei confronti dell'***erede o ***di*** un altro successore a titolo universale della parte che ha beneficiato dell'atto giuridico ***dichiarato*** nullo.	1. Gli Stati membri provvedono affinché ***gli articoli*** 9 ***e 10*** siano ***applicabili all'***erede o ***a*** un altro successore a titolo universale della parte che ha beneficiato dell'atto giuridico nullo***, annullabile o inopponibile***.

Or. en

Emendamento 88

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono affinché ***i diritti di cui all'***articolo 9 ***siano opponibili anche nei confronti di*** qualsiasi successore a titolo particolare della controparte dell'atto ***dichiarato*** nullo se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:	Gli Stati membri provvedono affinché ***l'***articolo 9 ***sia applicabile*** a qualsiasi successore a titolo particolare della controparte dell'atto nullo***, annullabile o inopponibile*** se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

Or. en

Emendamento 89

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) il successore era ***o avrebbe dovuto essere*** a conoscenza delle circostanze su cui si fonda l'azione revocatoria.	b) il successore era a conoscenza delle circostanze su cui si fonda l'azione revocatoria.

Or. en

Emendamento 90

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se il successore a titolo particolare è una parte strettamente correlata alla parte che ha beneficiato dell'atto giuridico ***dichiarato*** nullo la conoscenza di cui al primo comma, lettera b), è presunta.	Se il successore a titolo particolare è una parte strettamente correlata alla parte che ha beneficiato dell'atto giuridico nullo***, annullabile o inopponibile*** la conoscenza di cui al primo comma, lettera b), è presunta. ***Tale presunzione è confutabile.***

Or. en

Emendamento 91

Proposta di direttiva
Titolo III – capo 1 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Accesso alle informazioni sui conti bancari da parte degli organi giurisdizionali designati	Accesso alle informazioni sui conti bancari da parte ***delle autorità amministrative e*** degli organi giurisdizionali designati

Or. en

Emendamento 92

Proposta di direttiva
Articolo 13 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Organi giurisdizionali designati	***Autorità amministrative e*** organi giurisdizionali designati

Or. en

Emendamento 93

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ciascuno Stato membro designa***,*** ***tra i propri*** organi giurisdizionali ***competenti a giudicare le cause relative alle procedure di ristrutturazione, insolvenza o esdebitazione, quelli aventi*** il potere di accedere ***al registro centralizzato nazionale*** dei conti bancari ***istituito a norma dell'articolo 32 bis della direttiva (UE) 2015/849*** e di ***consultarlo ("organi giurisdizionali designati")***.	1. Ciascuno Stato membro designa ***le autorità amministrative o gli*** organi giurisdizionali ***che hanno*** il potere di accedere ***ai registri*** dei conti bancari e di ***consultarli***.

Or. en

Emendamento 94

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ciascuno Stato membro notifica alla Commissione i propri organi giurisdizionali designati entro [***6*** mesi dalla data di recepimento] e le eventuali modifiche successive. La Commissione pubblica le notifiche nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.	2. Ciascuno Stato membro notifica alla Commissione ***le proprie autorità amministrative o*** i propri organi giurisdizionali designati entro [***3*** mesi dalla data di recepimento] e le eventuali modifiche successive. La Commissione pubblica le notifiche nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ***e sul portale europeo della giustizia elettronica***.

Or. en

Emendamento 95

Proposta di direttiva
Articolo 14 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Accesso e consultazione delle informazioni sui conti bancari da parte degli organi giurisdizionali designati	Accesso e consultazione delle informazioni sui conti bancari da parte ***delle autorità amministrative e*** degli organi giurisdizionali designati

Or. en

Emendamento 96

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri provvedono affinché, su richiesta dell'amministratore delle procedure di insolvenza nominato nella procedura di insolvenza in corso, gli organi giurisdizionali designati abbiano il potere di accedere e consultare, direttamente e immediatamente, le informazioni sui conti bancari ***elencate all'articolo 32 bis, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2015/849***, ove necessario al fine di individuare e rintracciare i beni appartenenti alla massa fallimentare del debitore in tale procedura, compresi quelli oggetto di azioni revocatorie.	1. Gli Stati membri provvedono affinché, su richiesta dell'amministratore delle procedure di insolvenza nominato nella procedura di insolvenza in corso, ***compreso il procedimento sommario, le autorità amministrative o*** gli organi giurisdizionali designati abbiano il potere di accedere e consultare, direttamente e immediatamente, le informazioni sui conti bancari, ove necessario al fine di individuare e rintracciare i beni appartenenti alla massa fallimentare del debitore in tale procedura, compresi quelli oggetto di azioni revocatorie.

Or. en

Emendamento 97

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri provvedono affinché, su richiesta dell'amministratore delle procedure di insolvenza nominato nella procedura di insolvenza in corso, gli	2. Gli Stati membri provvedono affinché, su richiesta dell'amministratore delle procedure di insolvenza nominato nella procedura di insolvenza in corso,

organi giurisdizionali designati abbiano il potere di accedere e consultare, direttamente e immediatamente, le informazioni sui conti bancari in altri Stati membri disponibili attraverso il ***punto di accesso unico*** dei registri dei conti bancari ***istituito a norma dell'***articolo ***XX*** della direttiva (UE) ***YYYY/XX [OP: la nuova direttiva antiriciclaggio]***, ove necessario al fine di individuare e rintracciare i beni appartenenti alla massa fallimentare del debitore in ***tale procedura***, compresi ***quelli*** oggetto di azioni revocatorie.	***compreso il procedimento sommario, le autorità amministrative o*** gli organi giurisdizionali designati abbiano il potere di accedere e consultare, direttamente e immediatamente, le informazioni sui conti bancari in altri Stati membri disponibili attraverso il ***sistema di interconnessione*** dei registri dei conti bancari ***(SIRCB) di cui all'***articolo ***16, paragrafo 6,*** della direttiva (UE) ***2024/1640***, ove necessario al fine di individuare e rintracciare i beni appartenenti alla massa fallimentare del debitore in ***tali procedure***, compresi ***i beni*** oggetto di azioni revocatorie.

Or. en

Emendamento 98

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le informazioni supplementari che gli Stati membri ritengono essenziali e includono nei registri ***centralizzati*** dei conti bancari a norma dell'articolo ***32 bis***, paragrafo ***4***, della direttiva (UE) ***2015/849*** non sono accessibili ***e*** consultabili dagli organi giurisdizionali designati.	3. Le informazioni supplementari che gli Stati membri ritengono essenziali e includono nei registri dei conti bancari a norma dell'articolo ***16***, paragrafo ***5***, della direttiva (UE) ***2024/1640*** non sono accessibili ***o*** consultabili ***dalle autorità amministrative o*** dagli organi giurisdizionali designati.

Or. en

Emendamento 99

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità amministrative o gli organi giurisdizionali designati, o altri

organi giurisdizionali o autorità competenti, verifichino il rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2. Se tali condizioni sono soddisfatte, gli Stati membri provvedono affinché le autorità amministrative o gli organi giurisdizionali designati trasmettano le pertinenti informazioni sui conti bancari ottenute a seguito dell'accesso e della consultazione a norma dei paragrafi 1 e 2 all'amministratore delle procedure di insolvenza che le ha richieste.

Or. en

Emendamento 100

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 ter. L'accesso e le consultazioni a norma dei paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicate le garanzie procedurali nazionali e le norme dell'Unione e nazionali in materia di protezione dei dati personali. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sui conti bancari ottenute a norma dei paragrafi 1 e 2 siano trattate esclusivamente per le finalità per le quali sono state ottenute, anche quando sono trattate dagli amministratori delle procedure di insolvenza.

Or. en

Emendamento 101

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 quater. Gli Stati membri

	provvedono affinché gli amministratori delle procedure di insolvenza, quando trattano le informazioni sui conti bancari ottenute a norma dei paragrafi 1 e 2, dispongano di procedure interne pertinenti per l'adeguata gestione delle informazioni riservate.

Or. en

Emendamento 102

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, l'accesso e le consultazioni si intendono diretti e immediati, tra l'altro, laddove le autorità nazionali che gestiscono i registri ***centralizzati*** dei conti bancari trasmettano tempestivamente agli organi giurisdizionali designati le informazioni sui conti bancari mediante un meccanismo automatico, a condizione che nessun ente intermediario sia in grado di interferire con i dati richiesti o le informazioni da fornire.	4. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, l'accesso ***alle informazioni sui conti bancari*** e le consultazioni ***delle stesse*** si intendono diretti e immediati, tra l'altro, laddove le autorità nazionali che gestiscono i registri dei conti bancari e i sistemi elettronici di reperimento dei dati trasmettano tempestivamente ***alle autorità amministrative o*** agli organi giurisdizionali designati le informazioni sui conti bancari mediante un meccanismo automatico, a condizione che nessun ente intermediario sia in grado di interferire con i dati richiesti o le informazioni da fornire.

Or. en

Emendamento 103

Proposta di direttiva
Articolo 15 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Condizioni per l'accesso e le consultazioni da parte degli organi giurisdizionali designati	Condizioni per l'accesso e le consultazioni ***delle informazioni sui conti bancari*** da parte ***delle autorità amministrative e*** degli organi giurisdizionali designati

Or. en

Emendamento 104

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'accesso alle informazioni sui conti bancari e le consultazioni delle stesse ai sensi dell'articolo 14 sono eseguiti, caso per caso, unicamente da personale di ciascun organo giurisdizionale designato che sia stato specificamente nominato e autorizzato a svolgere tali compiti.	1. L'accesso alle informazioni sui conti bancari e le consultazioni delle stesse ai sensi dell'articolo 14 sono eseguiti, caso per caso, unicamente da personale ***di ciascuna autorità amministrativa designata o*** di ciascun organo giurisdizionale designato che sia stato specificamente nominato e autorizzato a svolgere tali compiti.

Or. en

Emendamento 105

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il personale ***degli organi giurisdizionali designati*** mantenga standard professionali elevati in materia di riservatezza e protezione dei dati, soddisfi i requisiti di elevata integrità e disponga di competenze adeguate;	a) il personale ***di cui al paragrafo 1*** mantenga standard professionali elevati in materia di riservatezza e protezione dei dati, soddisfi i requisiti di elevata integrità e disponga di competenze adeguate;

Or. en

Emendamento 106

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) siano predisposte misure tecniche e organizzative atte a garantire la sicurezza dei dati con elevati standard tecnologici al fine dell'esercizio, da parte degli organi giurisdizionali designati, del potere di accesso e consultazione delle informazioni sui conti bancari conformemente all'articolo 14.	b) siano predisposte misure tecniche e organizzative atte a garantire la sicurezza dei dati con elevati standard tecnologici al fine dell'esercizio, da parte ***delle autorità amministrative e*** degli organi giurisdizionali designati, del potere di accesso e consultazione delle informazioni sui conti bancari conformemente all'articolo 14.

Or. en

Emendamento 107

Proposta di direttiva
Articolo 16 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Controllo dell'accesso e delle consultazioni effettuati dagli organi giurisdizionali designati	Controllo dell'accesso e delle consultazioni ***delle informazioni sui conti bancari*** effettuati ***dalle autorità amministrative e*** dagli organi giurisdizionali designati

Or. en

Emendamento 108

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) il nome dell'organo giurisdizionale designato che ***consulta il*** registro;	e) il nome ***dell'autorità amministrativa designata o*** dell'organo giurisdizionale designato che ***accede al*** registro ***dei conti bancari o lo consulta***;

Or. en

Emendamento 109

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) l'identificativo utente unico del membro del personale dell'organo giurisdizionale designato che ha effettuato la ricerca ***o la consultazione*** e, se del caso, del giudice che ha disposto la ricerca o la consultazione e***, per quanto possibile, l'identificativo utente unico del destinatario dei risultati*** della ***ricerca o della consultazione***.	f) l'identificativo utente unico del membro del personale ***dell'autorità amministrativa designata o*** dell'organo giurisdizionale designato che ha effettuato la ricerca e, se del caso, del giudice ***o del funzionario*** che ha disposto la ricerca o la consultazione e ***dell'amministratore*** della ***procedura di insolvenza richiedente***.

Or. en

Emendamento 110

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le autorità che gestiscono i registri ***centralizzati*** dei conti bancari controllano regolarmente le registrazioni di cui al paragrafo 1.	2. Le autorità che gestiscono i registri dei conti bancari controllano regolarmente le registrazioni di cui al paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 111

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri provvedono affinché gli amministratori delle procedure di insolvenza, nell'individuare e rintracciare i beni rilevanti per la procedura di insolvenza per la quale sono nominati,	1. Gli Stati membri provvedono affinché gli amministratori delle procedure di insolvenza, nell'individuare e rintracciare i beni rilevanti per la procedura di insolvenza per la quale sono nominati,

abbiano accesso tempestivo alle informazioni ***di cui all'articolo 30, paragrafo 5, secondo comma, e all'articolo 31, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva (UE) 2015/849,*** contenute nei registri dei titolari effettivi ***istituiti dagli Stati membri*** e ***accessibili attraverso*** il ***sistema di interconnessione dei registri dei titolari effettivi istituito a norma dell'articolo 30, paragrafo 10, e dell'articolo 31, paragrafo 9, della suddetta direttiva***.	abbiano accesso tempestivo alle informazioni ***sui titolari effettivi dei soggetti giuridici e degli istituti giuridici*** contenute nei registri ***centrali*** dei titolari effettivi***,*** e ***affinché tale accesso sia fornito senza allertare*** il ***soggetto, l'istituto o il titolare effettivo interessato***.

Or. en

Emendamento 112

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il nome, il mese e anno di nascita, il paese di residenza e la cittadinanza del titolare ***giuridico***;	a) il nome, il mese e anno di nascita, il paese di residenza e la cittadinanza ***o le cittadinanze*** del titolare ***effettivo***;

Or. en

Emendamento 113

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) la natura e l'entità dell'interesse beneficiario detenuto.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 114

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) per i titolari effettivi di soggetti giuridici, la natura e l'entità dell'interesse beneficiario detenuto;

Or. en

Emendamento 115

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b ter) per i titolari effettivi di trust espressi o istituti giuridici affini, la natura della loro titolarità effettiva.

Or. en

Emendamento 116

Proposta di direttiva
Titolo III – capo 3 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Accesso degli amministratori delle procedure di insolvenza ai registri nazionali ***delle attività***	Accesso degli amministratori delle procedure di insolvenza ai registri ***e alle banche dati*** nazionali

Or. en

Emendamento 117

Proposta di direttiva
Articolo 18 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Accesso degli amministratori delle procedure di insolvenza ai registri nazionali ***delle attività***	Accesso degli amministratori delle procedure di insolvenza ai registri ***e alle banche dati*** nazionali

Or. en

Emendamento 118

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri provvedono affinché gli amministratori delle procedure di insolvenza, indipendentemente dallo Stato membro in cui sono stati nominati, abbiano accesso diretto e rapido ai registri nazionali ***delle attività*** elencati nell'allegato situati nel loro territorio, ove disponibili.	1. Gli Stati membri provvedono affinché gli amministratori delle procedure di insolvenza, indipendentemente dallo Stato membro in cui sono stati nominati, abbiano accesso diretto e rapido ai registri ***e alle banche dati*** nazionali elencati nell'allegato situati nel loro territorio, ove disponibili.

Or. en

Emendamento 119

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Gli Stati membri comunicano alla Commissione gli elenchi dei registri e delle banche dati nazionali di cui all'allegato entro [6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva]. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione qualsiasi cambiamento di tali elenchi. La Commissione pubblica tali elenchi sul portale della giustizia elettronica.

Or. en

Emendamento 120

Proposta di direttiva
Titolo III – capo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Capo 3 bis
	Accesso degli amministratori delle procedure di insolvenza di un altro Stato membro alla giustizia

Or. en

Emendamento 121

Proposta di direttiva
Articolo 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 18 bis
	Accesso degli amministratori delle procedure di insolvenza di un altro Stato membro alla giustizia
	Per quanto riguarda il diritto di avviare procedimenti o di comparire dinanzi alle autorità o agli organi giurisdizionali al fine di rivendicare beni per conto della massa fallimentare, ogni Stato membro provvede affinché gli amministratori delle procedure di insolvenza nominati in un altro Stato membro non siano soggetti a condizioni meno favorevoli di quelle applicabili agli amministratori delle procedure di insolvenza nominati in tale Stato membro.

Or. en

Emendamento 122

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri provvedono affinché la procedura di pre-pack si articoli nelle due fasi consecutive seguenti:	1. ***Gli Stati membri introducono una procedura di pre-pack nei casi in cui il debitore è in una situazione di rischio di insolvenza conformemente al diritto nazionale.*** Gli Stati membri provvedono affinché la procedura di pre-pack si articoli nelle due fasi consecutive seguenti:

Or. en

Emendamento 123

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La procedura di pre-pack è conforme alle condizioni stabilite nel presente titolo. Per quanto riguarda tutte le altre questioni, tra cui il grado dei crediti e le norme sulla ripartizione del ricavato, gli Stati membri applicano le disposizioni nazionali sulle procedure di liquidazione, purché siano compatibili con il diritto dell'Unione***, comprese le norme stabilite nel presente titolo***.	2. La procedura di pre-pack è conforme alle condizioni stabilite nel presente titolo. Per quanto riguarda tutte le altre questioni, tra cui il grado dei crediti e le norme sulla ripartizione del ricavato, gli Stati membri applicano le disposizioni nazionali sulle procedure di liquidazione, purché siano compatibili con il diritto dell'Unione.

Or. en

Emendamento 124

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono affinché, su	Gli Stati membri provvedono affinché, su

richiesta del debitore, l'organo giurisdizionale nomini un commissario.	richiesta del debitore, l'organo giurisdizionale nomini un commissario. ***Il commissario è indipendente dal debitore, dagli azionisti del debitore, dai creditori e da qualsiasi altra parte che abbia un interesse giuridico o economico nel debitore o nella sua attività.***

Or. en

Emendamento 125

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le azioni del commissario di cui al primo comma sono compiute per iscritto e sono messe a disposizione ***di tutte le*** parti coinvolte nella fase di preparazione in formato digitale e in modo tempestivo.	Le azioni del commissario di cui al primo comma sono compiute per iscritto e sono messe a disposizione ***esclusivamente delle*** parti coinvolte nella fase di preparazione in formato digitale e in modo tempestivo. ***Per il resto il commissario mantiene la riservatezza di tutte le informazioni ottenute in relazione alla fase di preparazione.***

Or. en

Emendamento 126

Proposta di direttiva
Articolo 23 – comma -1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli Stati membri provvedono affinché, nel corso della fase di preparazione, il debitore mantenga il controllo dei suoi beni e della gestione corrente dell'impresa.

Or. en

Emendamento 127

Proposta di direttiva
Articolo 23 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono affinché, durante la fase di preparazione, il debitore che si trovi in una situazione di probabile insolvenza o sia insolvente conformemente al diritto nazionale possa beneficiare della sospensione delle azioni esecutive individuali a norma degli articoli 6 e 7 della direttiva (UE) 2019/1023, laddove ciò faciliti lo svolgimento agevole ed efficace della procedura di pre-pack. Il commissario ***è ascoltato*** prima della decisione sulla sospensione delle azioni esecutive individuali.	Gli Stati membri provvedono affinché, durante la fase di preparazione, il debitore che si trovi in una situazione di probabile insolvenza o sia insolvente conformemente al diritto nazionale possa beneficiare della sospensione delle azioni esecutive individuali a norma degli articoli 6 e 7 della direttiva (UE) 2019/1023, laddove ciò faciliti lo svolgimento agevole ed efficace della procedura di pre-pack. Il commissario ***e il creditore corrispondente sono ascoltati dinanzi all'organo giurisdizionale*** prima della decisione sulla sospensione delle azioni esecutive individuali.

Or. en

Emendamento 128

Proposta di direttiva
Articolo 25 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono affinché, al momento dell'apertura della fase di liquidazione, l'organo giurisdizionale nomini il commissario di cui all'articolo 22 come amministratore delle procedure di insolvenza.	Gli Stati membri provvedono affinché, al momento dell'apertura della fase di liquidazione, l'organo giurisdizionale nomini il commissario di cui all'articolo 22 come amministratore delle procedure di insolvenza***, a meno che il commissario si dimetta o non sia in grado di svolgere le funzioni richieste, ad esempio in caso di malattia grave o di decesso***.

Or. en

Emendamento 129

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono affinché all'acquirente dell'impresa del debitore o di parte di essa siano ceduti i contratti ineseguiti necessari per il proseguimento dell'attività del debitore e la cui sospensione comporterebbe la paralisi dell'attività. La cessione non richiede il consenso della controparte o delle controparti del debitore.	Gli Stati membri provvedono affinché all'acquirente dell'impresa del debitore o di parte di essa siano ceduti i contratti ineseguiti necessari per il proseguimento dell'attività del debitore e la cui sospensione comporterebbe la paralisi dell'attività. La cessione non richiede il consenso della controparte o delle controparti del debitore***, a meno che l'organo giurisdizionale non ritenga che tale consenso sia necessario al fine di tutelare gli interessi delle controparti del debitore***.

Or. en

Emendamento 130

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il primo comma, lettera a), non si applica ai contratti ineseguiti relativi alle licenze di diritti di proprietà intellettuale e industriale.	Il primo comma, lettera a), non si applica ai contratti ineseguiti relativi alle licenze di diritti di proprietà intellettuale e industriale ***o ai contratti di credito o di servizi finanziari***.

Or. en

Emendamento 131

Proposta di direttiva
Articolo 28 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono affinché l'acquirente acquisti l'impresa del debitore o parte di essa senza debiti e passività, a meno che l'acquirente non acconsenta espressamente a sostenere i debiti e le passività dell'impresa o di parte di essa.	Gli Stati membri provvedono affinché l'acquirente acquisti l'impresa del debitore o parte di essa senza debiti e passività, a meno che l'acquirente non acconsenta espressamente a sostenere***, individualmente o congiuntamente al debitore,*** i debiti e le passività dell'impresa o di parte di essa.

Or. en

Emendamento 132

Proposta di direttiva
Articolo 31 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono affinché il commissario e l'amministratore delle procedure di insolvenza rispondano dei danni che il mancato rispetto degli obblighi incombenti loro a norma del presente titolo arreca ai creditori e ai terzi interessati dalla procedura di pre-pack.	Gli Stati membri provvedono affinché il commissario e l'amministratore delle procedure di insolvenza rispondano dei danni che il mancato rispetto***, intenzionale o dovuto a negligenza grave,*** degli obblighi incombenti loro a norma del presente titolo arreca ai creditori e ai terzi interessati dalla procedura di pre-pack.

Or. en

Emendamento 133

Proposta di direttiva
Articolo 33 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il commissario o l'amministratore delle procedure di insolvenza adotti le misure necessarie per ottenere i finanziamenti temporanei al minor costo possibile;	a) ***il debitore,*** il commissario o l'amministratore delle procedure di insolvenza adotti le misure necessarie per ottenere i finanziamenti temporanei al minor costo possibile;

Or. en

Emendamento 134

Proposta di direttiva
Articolo 34 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Gli Stati membri provvedono affinché, prima che la vendita dell'impresa del debitore o di parte di essa sia autorizzata, l'amministratore delle procedure di insolvenza fornisca all'organo giurisdizionale una relazione sulla verifica del migliore soddisfacimento dei creditori.

Or. en

Emendamento 135

Proposta di direttiva
Articolo 36 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di insolvenza di ***un soggetto giuridico***, i suoi amministratori siano tenuti, entro tre mesi da quando sono venuti a conoscenza ***o si può ragionevolmente presumere che fossero a conoscenza*** dell'insolvenza, a presentare all'organo giurisdizionale una richiesta di apertura di una procedura di insolvenza.	Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di insolvenza di ***un'impresa conformemente al diritto nazionale***, i suoi amministratori siano tenuti, entro tre mesi da quando sono venuti a conoscenza dell'insolvenza, a presentare all'organo giurisdizionale una richiesta di apertura di una procedura di insolvenza. ***Le procedure di ristrutturazione preventiva sono escluse da tale obbligo.***

Or. en

Emendamento 136

Proposta di direttiva
Articolo 37 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri provvedono affinché gli amministratori ***del soggetto giuridico*** insolvente siano responsabili dei danni subiti dai creditori a seguito del mancato rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 36.	1. Gli Stati membri provvedono affinché gli amministratori ***dell'impresa*** insolvente siano responsabili dei danni subiti dai creditori a seguito del mancato rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 36.

Or. en

Emendamento 137

Proposta di direttiva
Titolo VI

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 138

Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri provvedono affinché i membri del comitato dei creditori siano nominati in sede di assemblea dei creditori o con decisione dell'organo giurisdizionale, entro 30 giorni dalla data di apertura della procedura di ***cui all'articolo 24, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2015/848***.	1. Gli Stati membri provvedono affinché i membri del comitato dei creditori siano nominati in sede di assemblea dei creditori o con decisione dell'organo giurisdizionale, entro 30 giorni dalla data di apertura della procedura di ***insolvenza***.

Or. en

Emendamento 139

Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Se i membri del comitato dei creditori sono nominati in sede di assemblea dei creditori, gli Stati membri provvedono affinché l'organo giurisdizionale certifichi la nomina entro cinque giorni dalla relativa data di comunicazione all'organo giurisdizionale stesso.	2. Se i membri del comitato dei creditori sono nominati in sede di assemblea dei creditori, gli Stati membri provvedono affinché l'organo giurisdizionale certifichi la nomina entro cinque giorni ***lavorativi*** dalla relativa data di comunicazione all'organo giurisdizionale stesso.

Or. en

Emendamento 140

Proposta di direttiva
Articolo 60 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono affinché i membri del comitato dei creditori rappresentino unicamente gli interessi dell'intera massa dei creditori e agiscano in modo indipendente dall'amministratore delle procedure di insolvenza.	Gli Stati membri provvedono affinché i membri del comitato dei creditori rappresentino unicamente gli interessi dell'intera massa dei creditori ***in modo equo e imparziale*** e agiscano in modo indipendente dall'amministratore delle procedure di insolvenza.

Or. en

Emendamento 141

Proposta di direttiva
Articolo 60 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
In deroga al comma precedente, gli Stati membri possono mantenere disposizioni nazionali che consentono di costituire più	***soppresso***

di un comitato dei creditori in rappresentanza di diversi gruppi di creditori nella stessa procedura di insolvenza. In tal caso, i membri del comitato dei creditori rappresentano unicamente gli interessi dei creditori che li hanno nominati.

Or. en

Emendamento 142

Proposta di direttiva
Articolo 60 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Gli Stati membri provvedono affinché i membri del comitato dei creditori agiscano in buona fede nello svolgimento delle funzioni del comitato.

Or. en

Emendamento 143

Proposta di direttiva
Articolo 61

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 61	***soppresso***
Numero di membri	
Gli Stati membri provvedono affinché il numero dei membri che compongono il comitato dei creditori sia almeno pari a tre e non superiore a sette.	

Or. en

Emendamento 144

Proposta di direttiva
Articolo 62 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I motivi di revoca comprendono almeno il comportamento fraudolento o gravemente negligente, il comportamento doloso o la violazione dei doveri fiduciari in relazione agli interessi dei creditori.	2. I motivi di revoca comprendono almeno il comportamento fraudolento o gravemente negligente***, i conflitti di interessi***, il comportamento doloso o la violazione dei doveri fiduciari in relazione agli interessi dei creditori.

Or. en

Emendamento 145

Proposta di direttiva
Articolo 63 – paragrafo 2 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(-a) portata del mandato del comitato dei creditori;

Or. en

Emendamento 146

Proposta di direttiva
Articolo 64 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono affinché il comitato dei creditori abbia la funzione di garantire che nello svolgimento della procedura di insolvenza siano tutelati gli interessi dei creditori ***e siano coinvolti i singoli creditori***.	Gli Stati membri provvedono affinché il comitato dei creditori abbia la funzione di garantire che nello svolgimento della procedura di insolvenza siano tutelati gli interessi ***dell'intera massa*** dei creditori.

Or. en

Emendamento 147

Proposta di direttiva
Articolo 64 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) l'obbligo di fornire informazioni ai creditori rappresentati dal comitato dei creditori e il diritto di ricevere informazioni da tali creditori;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 148

Proposta di direttiva
Articolo 64 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f bis) il potere di nominare un segretario;

Or. en

Emendamento 149

Proposta di direttiva
Articolo 64 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli Stati membri provvedono affinché i membri del comitato dei creditori mantengano la riservatezza di tutte le informazioni ottenute in relazione alle attività del comitato.

Or. en

Emendamento 150

Proposta di direttiva
Articolo 66 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
I membri del comitato dei creditori sono esonerati dalla responsabilità individuale per le loro azioni in qualità di membri del comitato, a meno che non abbiano posto in essere ***un comportamento*** gravemente negligente ***o fraudolento, un comportamento doloso o abbiano violato un obbligo fiduciario*** nei confronti dei creditori ***che rappresentano***.	I membri del comitato dei creditori sono esonerati dalla responsabilità individuale per le loro azioni in qualità di membri del comitato, a meno che non abbiano posto in essere ***una violazione intenzionale o*** gravemente negligente ***degli obblighi*** nei confronti ***degli interessi*** dei creditori.

Or. en

Emendamento 151

Proposta di direttiva
Articolo 66 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Le spese per l'assicurazione della responsabilità civile a copertura della responsabilità civile dei membri del comitato dei creditori sono a carico della massa fallimentare conformemente all'articolo 65, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 152

Proposta di direttiva
Articolo 68 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri forniscono, nel quadro del portale europeo della giustizia elettronica, una scheda recante le	1. Gli Stati membri forniscono, nel quadro del portale europeo della giustizia elettronica, una scheda recante le

informazioni chiave su ***determinati*** elementi della legislazione nazionale in materia di procedure di insolvenza.	informazioni chiave su elementi ***fondamentali*** della legislazione nazionale in materia di procedure di insolvenza.

Or. en

Emendamento 153

Proposta di direttiva
Articolo 70 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Entro [***5*** anni dal termine di recepimento della presente direttiva] la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione e l'impatto della presente direttiva.	Entro [***3*** anni dal termine di recepimento della presente direttiva] la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione e l'impatto della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 154

Proposta di direttiva
Articolo 71 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [***2 anni*** dall'entrata in vigore]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.	Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [***12 mesi*** dall'entrata in vigore]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Or. en

Emendamento 155

Proposta di direttiva
Allegato I – titolo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Registri nazionali ***delle attività*** di cui all'articolo 18	Registri ***e banche dati*** nazionali di cui all'articolo 18

Or. en

Emendamento 156

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Registri dei beni mobili, compresi i registri di immatricolazione dei veicoli, delle navi e degli aeromobili ***e i*** registri ***delle armi***	3. Registri dei beni mobili, compresi i registri di immatricolazione dei veicoli, delle navi e degli aeromobili***, laddove i diritti di proprietà siano iscritti in tali*** registri

Or. en

Emendamento 157

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. ***Altri*** registri ***di*** titoli***, compresi*** i ***registri dei*** depositari di titoli ***e i registri contabili***	6. Registri ***o banche dati contenenti informazioni sulla proprietà dei*** titoli***,*** ***come*** i depositari ***centrali*** di titoli***, quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 909/2014***

Or. en

Emendamento 158

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. Registri delle successioni	***soppresso***

Or. en

Emendamento 159

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
11. Registri dei domini internet	***soppresso***

Or. en

Emendamento 160

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
12. Registro delle condizioni generali	***soppresso***

Or. en

MOTIVAZIONE

La proposta di direttiva che armonizza taluni aspetti del diritto in materia di insolvenza all'interno dell'Unione europea è stata adottata dalla Commissione europea il 7 dicembre 2022.

Il relatore accoglie con favore la presente proposta legislativa, che mira a istituire un quadro in materia di insolvenza più uniforme ed efficiente in tutti gli Stati membri, garantendo la chiarezza giuridica e una migliore tutela per le imprese, i creditori e altri portatori di interessi, favorendo gli investimenti transfrontalieri all'interno del mercato unico ed eliminando gli ostacoli al fine di sviluppare ulteriormente l'Unione dei mercati dei capitali.

Il relatore ha condotto una valutazione approfondita e ritiene che siano necessarie alcune modifiche alla proposta di direttiva della Commissione, in modo da rafforzarne la precisione e la coerenza dal punto di vista giuridico. Tali modifiche sono volte a garantire che il quadro in materia di insolvenza proposto sia efficace e solido dal punto di vista giuridico, evitando nel contempo potenziali lacune che potrebbero essere sfruttate a scapito dei creditori o di altre parti coinvolte in procedure di insolvenza. Il relatore propone possibili adeguamenti finalizzati a chiarire gli obblighi procedurali e a garantire la coerenza con i quadri giuridici nazionali.

Il relatore ritiene che le norme minime previste dalla direttiva ravvicineranno le legislazioni degli Stati membri in materia di insolvenza, in particolare migliorando l'efficienza delle procedure di insolvenza in termini di costi, di miglioramento delle prospettive e dell'equa ripartizione del valore tra i creditori e di salvaguardia dell'attività e della redditività delle imprese. Gli emendamenti proposti nel progetto di relazione promuovono l'armonizzazione delle norme nazionali in materia di insolvenza stabilendo norme minime relative agli aspetti procedurali fondamentali. Tali disposizioni riflettono una chiara intenzione di creare un quadro europeo in materia di insolvenza più prevedibile e integrato.

Una delle modifiche chiave si concentra sulle azioni revocatorie, garantendo un'impugnazione più efficace delle transazioni pregiudizievoli per i creditori. Gli emendamenti proposti chiariscono le condizioni per colmare le lacune che consentivano a tali transazioni di sottrarsi al controllo, rafforzando la tutela dei creditori.

Un'altra importante serie di emendamenti riguarda i meccanismi di rintracciamento dei beni. Tali emendamenti propongono che gli amministratori delle procedure di insolvenza abbiano un accesso tempestivo e agevole ai registri nazionali dei conti bancari e un accesso diretto ai registri centrali dei titolari effettivi e ad altri registri pertinenti. Il relatore ritiene che tale modifica faciliterà l'individuazione e il recupero dei beni dei debitori, in particolare per quanto riguarda i casi transfrontalieri, affrontando l'annosa questione dei notevoli ostacoli incontrati dagli amministratori delle procedure di insolvenza nel rintracciamento dei beni in giurisdizioni diverse.

Un altro elemento da considerare nella proposta di direttiva della Commissione consiste nell'introduzione delle procedure di pre-pack, concepite per velocizzare la vendita in continuità aziendale delle imprese in difficoltà prima dell'apertura formale della procedura di insolvenza. Il quadro proposto istituisce un approccio articolato in due fasi: una fase di

preparazione volta ad individuare potenziali acquirenti e una fase di liquidazione finalizzata ad eseguire la vendita. Il relatore ritiene che tale meccanismo contribuirà a massimizzare il valore dei beni e preservare la continuità aziendale; dovrebbero tuttavia essere introdotte misure di salvaguardia supplementari al fine di garantire la trasparenza e l'equità.

Le microimprese, a causa delle dimensioni ridotte e delle risorse limitate, necessitano di procedure di insolvenza mirate che garantiscano un equilibrio tra efficienza e tutela dei creditori. A seguito di ampie consultazioni con i portatori di interessi, tra cui esperti giuridici, rappresentanti del settore ed enti finanziari, il relatore ha individuato la possibilità che le disposizioni relative alle procedure di liquidazione semplificata per le microimprese di cui al titolo VI causino notevoli incertezze giuridiche, rischi di abuso e oneri amministrativi trasferiti alle PMI. Il quadro non garantisce un'adeguata tutela dei creditori e di altri portatori di interessi, il che potrebbe comportare perdite finanziarie e un calo di fiducia nelle procedure di insolvenza.

Tenuto conto di tali preoccupazioni, il relatore ha concluso che la linea d'azione migliore consiste nella completa eliminazione del titolo VI dalla proposta di direttiva. Tale decisione riflette la necessità di garantire norme in materia di insolvenza che siano solide e non passibili di manipolazioni.

Gli emendamenti proposti rafforzano anche le responsabilità degli amministratori. Inoltre l'introduzione di comitati dei creditori in quanto enti formali garantisce che i creditori abbiano più voce in capitolo nelle procedure di insolvenza, migliorando la trasparenza e la partecipazione.

Sebbene tali riforme rappresentino un avanzamento significativo, la loro efficacia dipenderà dalla misura in cui saranno attuate in tutti gli Stati membri. Se eseguiti correttamente, i presenti emendamenti rafforzeranno la fiducia degli investitori, miglioreranno il recupero per i creditori e contribuiranno a un'economia dell'UE più resiliente e dinamica.

ALLEGATO: ENTITÀ O PERSONE
DA CUI LA RELATRICE HA RICEVUTO CONTRIBUTI

Conformemente all'allegato I, articolo 8, del regolamento, il relatore dichiara di aver ricevuto, nel corso dell'elaborazione del progetto di relazione, contributi dalle seguenti entità o persone:

Entità e/o persona
European Commission
Council of the EU
EDPS Opinion 5/2023 on the Proposal for a Directive harmonising certain aspects of insolvency law
Permanent Representation of the Kingdom of the Netherlands to the European Union
Permanent Representation of Malta to the EU
Permanent Representation of Germany to the EU
Permanent Representation of Bulgaria to the EU
Permanent Representation of the Czech Republic to the EU
Leaseurope AISBLTransparency Register Number: 430010622057-05
European Social Insurance Platform (ESIP)Transparency Register number: 883980785-32
Council of European National Top-Level Domain Registries
German Banking Industry Committee - EU Transparency Register No 52646912360-95
SMEunited EU Transparency Register: identification number 55820581197-35
Nordic Financial Unions
Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA)
ISDA - EU Transparency Register, registration number 46643241096-93
Conseil National des Administrateurs et Mandataires Judiciaires
NautaDutilh Law Firm
European Banking Federation - European Transparency Register - ID number 4722660838-23
The European Trade Union Confederation (ETUC)
The Dutch Federation of Pension Funds

L'elenco che precede è compilato sotto l'esclusiva responsabilità della relatrice.

Quando delle persone fisiche sono identificate nell'elenco con il loro nome, la loro funzione o entrambi, il relatore dichiara di aver sottoposto alle persone fisiche interessate l'informativa del Parlamento europeo sulla protezione dei dati n. 484 (https://www.europarl.europa.eu/data-protect/index.do), che definisce le condizioni applicabili al trattamento dei loro dati personali e i diritti connessi a tale trattamento.